# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 | ROMA — Sabato, 7 ottobre | Numero 234

**DIREZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


**AVVISO.**

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti che la Direzione della casa penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha ora spedito i fogli sciolti dell'anno 1911 dal n. 451 al n. 600, meno i nn. 451, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 492, 495, 500, 511, 513, 515, 516, 518, 524, 530, 554, 561, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 593, 594, 595, 596, 597, 598 e 599, che non si distribuiscono in fogli sciolti, venendo soltanto inseriti in sunto nella raccolta ufficiale in volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei detti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 4 ottobre 1911.

**SOMMARIO**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* 1030 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso ordinamento doganale per la colonia della Somalia italiana, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1911.**

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

# ORDINAMENTO DOGANALE PER LA SOMALIA ITALIANA

## TITOLO I. Disposizioni generali

*Linea doganale e dogane.*

Art. 1.

Il lido del mare, da Fah fino alla foce del Giuba, e la sponda sinistra di questo fiume, dal mare fino alla confluenza del Daua e del Ganale (Dolo) formano linea doganale per la Somalia italiana meridionale.

Lungo la linea doganale sono stabilite, con decreto del governatore, dogane e posti doganali, i quali ultimi si considerano come sezioni della dogana dalla quale dipendono.

*Passaggio della linea doganale.*

Art. 2.

Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioè prima del sorgere e dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione d'imbarco e di sbarco.

A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'amministrazione.

*Carico, scarico e trasbordo delle merci.*

Art. 3.

Il Governo della Colonia ha facoltà di avvalersi del diritto del carico, scarico e trasbordo delle merci in tutte o in alcune delle dogane, compilando apposite tariffe.

Nelle dogane ove non venisse esercitato questo diritto, nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita nella linea doganale senza licenza della dogana e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'amministrazione.

I capitani, senza speciale permesso del capo dell'ufficio doganale, non possono imbarcare nuove merci prima di aver compiuto tutte le operazioni di scarico o di trasbordo.

Il capo dell'ufficio doganale può anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti di dogana.

*Operazioni compiute dalle navi da guerra.*

Art. 4.

Le navi da guerra possono compiere operazioni di sbarco, d'imbarco e di trasbordo anche di notte.

I permessi e le bollette doganali occorrenti per le operazioni vengono dati dalla dogana su richiesta scritta dal comandante della nave o di chi per lui.

Il trasbordo diretto da una ad altra nave da guerra non è soggetto ad alcuna formalità doganale.

Per le operazioni che compiono le navi da guerra, gli agenti di dogana si limitano a sorvegliare le merci da mare.

Però, quando le merci destinate ad essere imbarcate, comprese quelle di trasbordo provenienti da bastimenti mercantili, siano estere, le scortano fin sotto la nave, e ritirano sui documenti doganali che le accompagnano o, in difetto, su foglio a parte, attestazione di ricevimento a bordo, scritta dal comandante o da chi per lui. Tali attestazioni provano il regolare imbarco delle merci per gli effetti doganali.

Art. 5.

Alle navi da guerra nazionali non occorre nè il permesso, nè la bolletta della dogana per l'imbarco e lo sbarco dei materiali da guerra, di attrezzi e di quanto sia necessario al corredo della nave e dell'equipaggio, e per l'imbarco di provviste di bordo occorrenti alla manutenzione della nave od al mantenimento degli equipaggi, semprechè si tratti di materiali o merci di origine della Colonia o a queste parificate.

Alle navi da guerra estere sarà usato lo stesso trattamento delle navi da guerra nazionali, quando vi sia reciprocità, da parte dei rispettivi Governi, alle navi da guerra italiane.

*Operazioni compiute dai bastimenti da diporto.*

Art. 6.

Per lo sbarco, imbarco e trasbordo di provviste e di altri oggetti del corredo di bordo, i bastimenti da diporto (yachts) di qualsiasi bandiera, riconosciuti dai loro rispettivi Governi, sono sottoposti allo stesso trattamento delle navi da guerra.

Su tali bastimenti però non è permesso l'imbarco ed il trasbordo di provviste e di oggetti soggetti a diritti di confine non sdaziati, fatta eccezione per quelli esteri, quando vi sia reciprocità di trattamento da parte dei Governi stranieri verso i bastimenti da diporto di bandiera italiana.

*Giacenza delle merci.*

Art. 7.

Le merci soggette a diritti di confine, qualunque sia la loro destinazione, comprese le merci destinate al trasbordo, quando da oltre 24 ore si trovino sbarcate sulle banchine, saranno poste in recinti o magazzini doganali. È tuttavia in facoltà del capo della dogana di permettere che le merci stesse rimangano nei luoghi di sbarco, sotto la sorveglianza degli agenti doganali, anche oltre le 24 ore. Peraltro la dogana non risponde delle conseguenze pel ritardo frapposto da destinatari nel ritiro delle merci, salvo la responsabilità del magazziniere, circa il numero, la specie, le marche e il peso lordo dei colli introdotti nei recinti o magazzini doganali.

*Della dichiarazione.*

Art. 8.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante, nelle forme indicate dagli articoli seguenti.

I proprietari possono essere rappresentati o da spedizionieri, o da altra persona munita di speciale mandato.

Art. 9.

La dichiarazione deve essere presentata in iscritto e sottoscritta ne due suoi esemplari dal dichiarante. Può anche essere compilata, in casi speciali e sotto la responsabilità del dichiarante, da un agente doganale appositamente a ciò delegato.

La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso e nei casi consigliati da circostanze locali.

Art. 10.

La dichiarazione scritta deve contenere:

*a*) il nome e cognome del destinatario o del suo rappresentante;

*b*) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

*c*) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

*d*) la descrizione delle merci per ciascun collo, indicandone le qualità secondo le denominazioni della tariffa e le rispettive quantità;

*e*) il peso lordo delle merci;

*f*) il loro valore.

Art. 11.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature ed altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità e di valore, sulle quali debbono essere liquidati i diritti di confine, non vi siano scritte, oltrechè in cifre, anche in lettere, o quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 12.

Nelle dogane di mare, la dichiarazione deve farsi di regola entro otto giorni dall'arrivo del bastimento e presso le dogane interne appena giunte le merci. In casi speciali il capo della dogana ha facoltà di accordare proroghe a tali termini. La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana può permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne, alla presenza di un impiegato, la qualità e la quantità, prima di stendere la dichiarazione.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

*Della visita doganale.*

Art. 13.

Fatta la dichiarazione si procede alla verificazione delle merci ed alle scritture sui registri doganali.

A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali ed in contraddittorio col proprietario o col rappresentante.

Si ritiene intrapresa la visita per tutte le merci descritte nella dichiarazione non appena sia cominciato il riconoscimento della qualità e quantità delle merci, ed intrapresa la visita la dichiarazione deve avere l'ulteriore suo corso.

*Visita dei bagagli.*

Art. 14.

I bagagli dei viaggiatori si visitano al solo scopo di accertare che non contengono oggetti sottoposti a diritti di confine o di vietata introduzione nella Colonia.

In tali visite gli impiegati debbono procedere coi maggiori riguardi e, prima di intraprenderle, devono domandare ai viaggiatori se hanno merci soggette a dazio, non mancando di avvertirli delle pene nelle quali potranno incorrere.

Le visite personali devono essere ordinate solo in caso di fondato sospetto di frode, ed essere compiute dopo che la persona sia stata invitata a presentare da sè quegli oggetti che potessero occultarsi.

*Visita delle merci in trasbordo.*

Art. 15.

Per le merci destinate al trasbordo la visita viene di regola limitata ai riscontri necessari per stabilire l'identità dei colli e delle partite di merci alla rinfusa, in confronto delle bollette doganali, e per riconoscere l'esattezza delle indicazioni del manifesto del bastimento da cui le merci provengono.

*Responsabilità degli impiegati.*

Art. 16.

Gli impiegati incaricati del servizio delle visite hanno obbligo di assicurarsi con frequenti verificazioni che le bilancie, gli strumenti e gli attrezzi adoperati nella visita si trovino in buone condizioni di funzionamento e cioè diano risultati conformi al vero.

Gli impiegati sono personalmente responsabili dei risultati delle visite da loro compiute come sono riportati sulle dichiarazioni.

*Pagamenti e riscossioni dei diritti e delle spese.*

Art. 17.

I diritti di confine, quelli di magazzinaggio e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono riscossi in oro, secondo speciali regolamenti e tariffe. Il governatore può in via d'eccezione autorizzare il pagamento in valute diverse dall'oro, secondo l'ordinamento monetario vigente in Colonia.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli e di altri contrassegni, di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

A termine del presente ordinamento, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata, quelli di uscita e le soprattasse.

*Dei pacchi postali.*

Art. 18.

Le operazioni doganali relative alle merci contenute in pacchi postali vengono compiute senza presentazione della dichiarazione scritta.

Per queste operazioni il proprietario delle merci è rappresentato dagli ufficiali delle poste, i quali dichiarano alla dogana la destinazione dei pacchi, presentando i documenti che li accompagnano e che ne indicano il contenuto, ed assistono alla visita.

*Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese.*

Art. 19.

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, che deve riscuotere la dogana, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o responsabili a termini di regolamento.

*Bolletta.*

Art. 20.

In prova delle eseguite operazioni è data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento dei diritti doganali.

La bolletta della dogana è il solo documento che prova il pagamento dei diritti di confine; essa non potrà valere più di un anno dalla data della sua emissione.

Art. 21.

Sono bollette agli effetti del presente articolo, quei documenti che, dopo il compimento delle operazioni, la dogana dà, o mediante la dichiarazione, nei modi indicati nei precedenti articoli, o d'ufficio, staccandoli da registri a matrice e figlia.

Ogni bolletta ha la matrice che si trattiene dalla dogana e serve per riscontrare la regolarità delle operazioni compiute.

La matrice e la figlia devono sempre concordare tra di loro in ogni indicazione.

Nessuna bolletta può essere emessa in base a dichiarazione scritta se non è preceduta da regolare allibramento nei registri.

Nessuna bolletta può essere staccata dai registri a matrice e figlia se prima, tanto la matrice quanto la figlia, non sono compiute.

Ogni bolletta deve essere munita del numero e della data in base al corrispondente registro, della firma dell'impiegato doganale e del bollo d'ufficio.

La data d'emissione e la quantità delle merci devono essere espresse in lettere.

*Uscita delle merci dalla dogana.*

Art. 22.

Mediante la bolletta il contribuente ritira le merci dalla dogana.

Gli agenti della dogana si accertano della corrispondenza dei colli con la indicazione della bolletta ed appena licenziate le merci appongono sulle bollette l'attestazione di uscita od altro segno per esaurire il documento presentato ed impedirne il doppio uso.

*Effetti della mancanza della dichiarazione.*

Art. 23.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini doganali od in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Scorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita da visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Scorso un altro mese la dogana provvederà alla vendita delle merci nei modi determinati dagli articoli seguenti.

I termini di cui sopra potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione, e potranno essere prorogati quando speciali circostanze lo consiglino.

Art. 24.

In sino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese. Ove si tratti di merci che non sieno state dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengono destinate al consumo in Colonia.

Art. 25.

Sulle merci che a termine dell'art. 23 sono ritenute abbandonate' la dogana esercita atto di possesso.

L'apertura dei colli dovrà essere fatta in presenza delle persone interessate, e, in loro assenza, il capo della dogana invita il giudice ordinario a presiederla o a farla presiedere, e verificato il contenuto dei colli, il giudice ordinario, o chi lo rappresenta, fa l'inventario delle merci, ne stabilisce il valore proprio col concorso di un impiegato di dogana, che funzionerà da perito determinando i diritti doganali che pesano su di esse.

Art. 26.

Prima che abbia luogo la vendita delle merci la dogana deve far ricerca del destinatario per invitarlo per iscritto a ritirarle.

La vendita sarà preceduta da un avviso da pubblicarsi nelle dogane, avviso che conterrà la descrizione delle merci coll'indicazione dei diritti dovuti.

Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

Art. 27.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Le merci che dopo esperito ogni mezzo non siansi potute vendere ad un prezzo che raggiunga l'ammontare dei diritti di confine o con l'obbligo della riesportazione, passano a disposizione dell'amministrazione.

Art. 28.

Le merci vendute non possono essere asportate dalla dogana se non sono accompagnate dalla bolletta di riscossione emessa d'ufficio per l'importazione di esse, o di quella occorrente per la spedizione all'estero.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata alle Casse della Colonia.

Art. 29.

Le merci dichiarate e visitate per le quali non sia stato possibile riscuotere in tutto o in parte i diritti liquidati, vengono poste in vendita con le norme stabilite per le merci abbandonate, ed eguale trattamento si fa alle merci abbandonate dai viaggiatori.

Alla vendita delle merci dichiarate e visitate di cui al primo alinea si addiviene solo quando siano stati esperiti contro il debitore gli altri mezzi indicati dal presente regolamento per il ricupero del credito.

*Ricupero di merci abbandonate.*

Art. 30.

Per il ricupero delle merci abbandonate, che non siano già state dichiarate e visitate per l'importazione, il proprietario o il suo rappresentante deve condurre prontamente a termine l'operazione doganale in base alla dichiarazione prescritta secondo la destinazione di esse, non essendo sufficiente a sospendere la vendita delle merci la semplice dichiarazione.

I vettori possono ritirare le merci da essi trasportate e consegnate alla dogana e ivi rimaste abbandonate, alle condizioni stesse stabilite per il ricupero da parte del proprietario o del destinatario.

*Ricupero di crediti, ingiunzione.*

Art. 31.

Si ricuperano i diritti liquidati e non pagati dai contribuenti, e quelli che dalla revisione delle scritture doganali risultino percetti in meno del dovuto o per errori di calcolo nella liquidazione, o per erronea applicazione delle tariffe o per altra causa, mediante l'atto d'ingiunzione.

Sono titolo all'ingiunzione le liquidazioni dei diritti dovuti, compiute dagli agenti dell'amministrazione ed iscritti nei registri e nelle bollette doganali.

*Invito a pagamento.*

Art. 32.

L'ingiunzione viene emessa dal capo della dogana, ma deve essere preceduta dall'invito a pagamento, che si fa pervenire al debitore per mezzo di agenti doganali o per mezzo di posta con ricevuta di ritorno.

Si spicca però direttamente l'ingiunzione, senza farla precedere dall'invito di pagamento, quando si tratti di riscuotere i diritti liquidati su dichiarazione o su bollette giacenti insoddisfatte in Cassa della dogana, ed in tutti i casi nei quali l'indugio possa recar danno all'amministrazione.

All'ingiunzione può farsi opposizione presso il giudice ordinario, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

*Prescrizione dell' azione di ricupero.*

Art. 33.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto di risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non maturano in caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta, quando venga esercitata l'azione penale.

In questo caso il termine utile di due anni per l'azione civile, decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

*Dei rimborsi.*

Art. 34.

Il contribuente ha diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errori di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta di pagamento originale.

Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degl'interessati.

Non sono ammessi i reclami sulla qualifica o sul peso della merce già asportata dalla dogana.

Per qualificazione doganale di una merce daziata a valore s'intende la sua qualità in correlazione al prezzo di stima che le è attribuito.

*Effetti dell' importazione e dell'esportazione.*

Art. 35.

Le merci importate sono pareggiate a quelle di produzione della Colonia, quando sono licenziate dalla dogana con bolletta d' importazione.

Le merci di esportazione sono considerate come estere quando, licenziate dagli uffici doganali di confine con bolletta di esportazione, hanno varcata la linea doganale della frontiera di terra, o sono imbarcate sui bastimenti o su barche od altri galleggianti lungo il lido del mare. Peraltro, quando speciali circostanze lo consiglino, il governatore può con suo decreto disporre la libera reintroduzione delle merci esportate, sempre che non sorga dubbio sulla loro identità e senza pregiudizio della riscossione operata dalla dogana dei diritti di esportazione.

*Forza maggiore e fortuiti eventi.*

Art. 36.

L' inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori o degli interessati, nelle forme stabilite dalle leggi.

*Naufragi.*

Art. 37.

Nel caso di naufragi saranno osservate le disposizioni promulgate in materia nella Colonia.

Gli agenti delle dogane provvederanno secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali.

La dogana presso la quale sono recate le merci ha facoltà di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

*Merci provenienti da naufragi*

Art. 38.

Le merci provenienti da naufragio, se vi ha ricuperatore, devono essere presentate alla dogana per il compimento delle operazioni doganali, altrimenti rimangono in custodia dell'autorità marittima a istanza della quale la dogana può assumerle in consegna in base a verbale descrittivo.

L'autorità marittima dispone delle merci ricuperate e provvede alla loro vendita ed alla distribuzione del prodotto, dopo prelevati i diritti doganali che fossero dovuti, compresi quelli di magazzinaggio e le spese.

In ogni caso le merci non potranno essere ritirate dal deliberatario se non sono compiute le operazioni doganali.

Nello stesso modo si provvede per gli oggetti d'ignota provenienza rinvenuti in mare o rigettati sulla spiaggia.

*Edifici sul lido del mare.*

Art. 39.

Non è permesso erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione del governatore.

Art. 40.

Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo a compenso.

## TITOLO II.

## Degli arrivi e del manifesto

*Obbligo del manifesto del carico.*

Art. 41.

I capitani dei bastimenti, entro 10 chilometri dal lido, devono essere muniti del manifesto del carico.

Si potrà per altro dispensare la navigazione a vela indigena da tale formalità, e richiedere la sola dichiarazione verbale del carico.

Gli agenti doganali, in detto spazio, possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando un manifesto nei casi prescritti per un bastimento destinato ad un porto della Colonia, od essendovi indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla più vicina dogana per stendere processo verbale.

Per i bastimenti di portata maggiore limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e, quando si tentasse di scaricare e trasbordare merci, potranno richiedere i documenti di bordo, ed accompagnare i bastimenti alla più vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Art. 42.

Il manifesto del carico, che per il precedente articolo i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti doganali, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorità doganale e portuaria, quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.

Il governatore, quando lo esigono circostanze eccezionali, potrà prescrivere che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana.

*Divieto di approdo dove non sono dogane.*

Art. 43.

È vietato ai bastimenti di qualunque portata, carichi di merci, di rasentare il lido, di gettar l'àncora e di approdare in luoghi ove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

*Perquisizioni a bordo del bastimento.*

Art. 44.

Quando si abbiano indizi di contravvenzione possono essere compiute perquisizioni a bordo dei bastimenti, salvo l'osservanza dei patti internazionali.

Le perquisizioni da compiersi dagli agenti doganali a bordo di bastimenti di bandiera estera, devono di regola essere autorizzate dal governatore. Eguale autorizzazione è necessaria riguardo a quelle da farsi per gravi sospetti di contravvenzione su bastimenti da guerra. In quest'ultimo caso, prima di cominciare la perquisizione, deve essere chiesto l'assenso del comandante del bastimento.

*Presentazione del manifesto.*

Art. 45.

Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e qualunque il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il manifesto del carico nei casi prescritti. Se il bastimento è partito da un porto della Colonia, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'art. 52. La dogana può domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

*Esenzione del manifesto.*

Art. 46.

I bastimenti non mercantili, cioè quelli da guerra e quelli da diporto di qualsiasi bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi, non sono soggetti all'obbligo del manifesto.

I bastimenti da diporto vengono assoggettati al trattamento dei bastimenti mercantili quando facciano operazioni di commercio pel trasporto di merci o di passeggeri.

*Contenuto del manifesto.*

Art. 47.

Nel manifesto del carico deve essere indicato il nome e la portata del bastimento, la provenienza, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche, ed i documenti che li accompagnano.

I numeri dei colli devono essere ripetuti con lettere.

Non è obbligatoria l'iscrizione, sul manifesto, dei bagagli dei viaggiatori, purchè non presentino esteriormente la forma di colli commerciali.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci non della Colonia, l'altra quelle di produzione della Colonia. Sì nell'una che nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

*Termine per la consegna del manifesto del carico.*

Art. 48.

Quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro le 24 ore dall'approdo; arrivando a notte le 24 ore decorrono dallo spuntar del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione verbale agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposto redigono processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità; se invece vien poi ammessa a libera pratica, le 24 ore decorrono dal momento in cui l'autorità sanitaria si è pronunciata per l'ammissione alla libera pratica.

Però se il capitano, conformemente ai regolamenti sanitari, non chiede all'arrivo la libera pratica, o chiede di fare operazioni doganali mantenendo il bastimento in contumacia, il manifesto deve essere presentato nelle 24 ore dall'approdo.

I bastimenti che senza aver fatto operazioni commerciali, venissero per misura sanitaria allontanati dal porto si considerano dalla dogana come non approdati.

*Presentazione del manifesto alla dogana.*

Art. 49.

I capitani dei bastimenti che provengono direttamente dall'estero, debbono presentare alla dogana insieme al manifesto del carico e di bordo, le polizze di carico e ogni altro documento che al carico si riferisca.

Nelle dogane dove approdano bastimenti di portata limitata, potrà essere ricevuto senz'altro il manifesto del carico o quello di bordo.

*Effetti della mancanza del manifesto.*

Art. 50.

In caso di rifiuto, o di ritardo oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali od in altri, a rischio e spese del capitano.

*Sbarco e presentazione delle merci.*

Art. 51.

Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana, deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altra destinazione possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele, quando lo stimi opportuno.

Il capitano deve ad ogni richiesta render conto delle merci manifestate. Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle, saranno respinte con bolletta alla più vicina dogana che sia a ciò autorizzata.

*Manifesto e permesso di partenza.*

Art. 52.

I capitani dei bastimenti, anche quando il bastimento parte senza carico, devono presentare alla dogana, compilato sul prescritto modello, il manifesto di partenza, indicando le merci rimaste a bordo e caricate, ed una copia del medesimo.

È vietato di allontanarsi dal porto e dalla spiaggia, senza permesso scritto della dogana o dell'autorità marittima del porto, la quale non lo dà se non è provato il pagamento dei diritti doganali o marittimi.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

*Bastimenti che si inoltrassero sul Giuba.*

Art. 53.

Per i bastimenti che arrivassero dal mare e che per giungere a destinazione percorressero il fiume Giuba, le operazioni doganali si compiranno presso le dogane quivi esistenti.

È proibito lungo il corso del detto fiume di bordeggiare, di mettersi in comunicazione con la terra, in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali possono visitare (salvo l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e nel caso di contravvenzione debbono scortarle alla più vicina dogana, stendendo processo verbale.

*Arrivi da terra.*

Art. 54.

Le merci che arrivano dall'interno nella linea doganale, prima

di entrare nel territorio della Colonia debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera.

La dogana le iscrive sul registro degli arrivi annotandone la specie ed il numero.

Nel suddetto registro devono poi indicarsi il numero, la data e la specie delle bollette emesse, secondo la destinazione doganale data alle merci.

TITOLO III.

## Dell'importazione e dell'esportazione

*Importazione — Dichiarazione e bolletta.*

Art. 55.

Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti una bolletta di sdoganamento, secondo il disposto dell'art. 20, mercè la quale essi avranno il permesso di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo ove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno in cui è consegnata.

Per le merci presentate alla dogana, non soggette a diritti di confine, è data una bolletta che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

*Esportazione, dichiarazione e bolletta.*

Art. 56.

Se le merci dichiarate per esportazione sono soggette a diritti di confine, dopo fattane la verifica e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per casi speciali la merce non si sia potuta intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione della merce non venisse effettuata.

Per le merci non soggette a diritto di confine si verifica soltanto le specie, e si darà una bolletta nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

TITOLO IV.

## Della spedizione di merci da una dogana all'altra

*Cabotaggio.*

Art. 57.

È considerata operazione di cabotaggio la spedizione da un punto all'altro della Colonia, fatta per via di mare, delle merci di produzione della Colonia o che abbiano soddisfatti i diritti di confine o ne siano esenti.

Le merci che si vogliono spedire per cabotaggio, debbono essere presentate alla dogana del luogo di partenza, ed ivi essere per iscritto o verbalmente dichiarate. La dogana emetterà una bolletta di lasciapassare, indicante il nome e cognome dello speditore, la qualità e quantità delle merci e numeri e marche dei colli, la dogana presso la quale dovrà seguire la reintroduzione nella Colonia, il nome, la specie e la bandiera del bastimento, il nome e cognome del capitano, ed il termine prefisso per la reintroduzione delle merci.

In casi speciali, da stabilirsi dal governatore, le merci da spedire in cabotaggio saranno accompagnate da bolletta di cauzione, od anche munite di contrassegni doganali, e sarà pure indicato il tonnellaggio del bastimento sul quale potranno venire imbarcate.

*Differenze trovate nella reintroduzione delle merci.*

Art. 58.

Quando la dogana nel visitare le merci di cabotaggio presentate per la reintroduzione in Colonia, trovi differenze in confronto di quelle descritte nelle bollette procede nel seguente modo:

Per le spedizioni di merci non soggette a dazio di esportazione, se trova differenza di qualità, e le merci sono riconosciute della Colonia o pareggiate a queste per effetto dell'art. 35, le considera semplicemente estere, e non ne ammette l'introduzione senza il pagamento dei diritti di confine; se poi le merci trovate di qualità diversa non sono riconosciute quali sopra è detto, la dogana le considera di contrabbando, a termini dell'art. 79 lettera *f*), e compila il processo verbale. Nello stesso modo procede per le merci trovate in quantità eccedente e per quelle che non corrispondono ai campioni che fossero stati prelevati dalla dogana di partenza per il riconoscimento della identità.

Se si tratta di merci soggette a dazio di esportazione la dogana procede pure giusta il precedente comma, ed inoltre:

*a*) per le merci trovate di qualità diversa, se sono accompagnate da bolletta di cauzione, fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 70, secondo comma, in base al relativo dazio di esportazione; se invece sono accompagnate da bolletta di lasciapassare, campila il processo verbale pel contrabbando di esportazione delle merci indicate nella bolletta e non presentate, giusta l'art. 79, lettera *h*);

*b*) per le differenze di quantità in più od in meno fa il processo verbale per l'applicazione dell'art. 70, primo comma, se le merci sono accompagnate da bolletta di cauzione, o per l'applicazione degli articoli 77 o 79 lettera *h*) rispettivamente per le merci eccedenti o mancanti, se sono accompagnate da bolletta di lasciapassare.

In ogni caso non si tien conto delle minime differenze di quantità che dipendono da fenomeni naturali o dai mezzi usati per la verificazione.

*Merci presentate alla dogana di reingresso senza la bolletta.*

Art. 59.

Presentandosi alla dogana di destinazione una merce di cabotaggio senza bolletta, si fa il processo verbale di contravvenzione in confronto del capitano del bastimento, e frattanto la merce si considera estera. Però, sull'istanza della parte, la dogana di destinazione può fare ricerca a quella di partenza del duplicato della bolletta.

*Bollette mancanti delle attestazioni d'imbarco.*

Art. 60.

Le bollette mancanti della regolare attestazione d'imbarco non sono valide per la reintroduzione delle merci, in cabotaggio.

Presentandosi le bollette sfornite di tale attestazione la dogana sospende la reintroduzione delle merci e domanda informazione alla dogana d'imbarco.

Se risulta effettivamente avvenuto l'imbarco, e la mancanza dell'attestazione sia imputabile agli agenti di dogana, si può permettere la reintroduzione; in caso contrario si considerano come estere.

*Spedizioni fatte dall'Amministrazione della Colonia.*

Art. 61.

Per le spedizioni in cabotaggio fatte direttamente da uffici dell'Amministrazione della Colonia ed accompagnate da note descrittive dei colli e del contenuto di essi, la dogana del luogo d'imbarco vidima e ritiene valevoli, come bollette di lasciapassare, tali documenti, nei quali devono essere apposte le attestazioni prescritte per l'imbarco, lo sbarco e la reintroduzione dei colli.

Le dette note devono essere in duplice copia.

*Circolazione.*

Art. 62.

È considerata operazione di circolazione la spedizione da un pun-

to all'altro della Colonia, lungo il fiume Giuba, delle merci di produzione della Colonia o che abbiano soddisfatti i diritti di confine o ne siano esenti.

Per la spedizione di merci in circolazione, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli nelle spedizioni di cabotaggio.

*Spedizione da una dogana all'altra di merci non della Colonia.*

Art. 63.

Le merci non della Colonia, che giungono sulla linea doganale, prima che entrino nel territorio della Colonia stessa, possono essere ammesse alla spedizione in franchigia da una dogana all'altra, o in transito, osservate sempre le speciali convenzioni con le regioni dell'interno.

In tali casi si emetteranno bollette di lasciapassare, o di cauzione, con facoltà di applicare ai colli di merci i contrassegni doganali.

TITOLO V.

## Del deposito e della riesportazione

Art. 64.

Con decreto del Governatore e con le norme che egli ritenesse necessarie potranno essere autorizzati i depositi delle merci sotto diretta custodia della dogana, o dati in affitto, o in magazzini doganali privati, o fiduciari, o in depositi franchi.

Tali merci potranno in tutto o in parte ricevere qualsiasi destinazione.

La riesportazione non potrà avvenire che su bastimenti di tonnellaggio da fissarsi dal Governatore.

TITOLO VI.

## Delle importazioni ed esportazioni temporanee

Art. 65.

Le importazioni ed esportazioni temporanee saranno autorizzate e disciplinate con decreto del governatore quando sia riconosciuta la necessità di accordare un tale favore a determinate merci.

TITOLO VII.

## Delle contravvenzioni e del contrabbando

*Pene.*

Art. 66.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite:

a) con multa da L. 20 a L. 500, o proporzionale, sola o congiunta alla precedente, ai diritti di confine dovuti sulla merce, non minore del decimo nè maggiore del quintuplo di essi diritti, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 71 comma terzo;

b) con l'ammenda da lire due a lire cento;

c) con la perdita di alcune facoltà concesse dal presente ordinamento.

Il contrabbando è punito con le pene:

1° della multa proporzionale ai diritti di confine dovuti sulle merci, non minore di due, nè maggiore di dieci volte l'importo dei diritti stessi, al pagamento della quale tutti i colpevoli saranno tenuti in solido, compresi quelli indicati agli articoli 80 e seguenti;

2° dell'arresto di un giorno a sei mesi;

3° della detenzione da un giorno a cinque anni;

congiunte sempre alla confisca della merce, o del genere che sono oggetto di contrabbando, delle bestie, veicoli, barche, bastimenti e di qualunque altro mezzo adoperato per il trasporto della merce o del genere di contrabbando.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e dei diritti doganali dovuti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Questi diritti si riscuotono quando vengono alienate le merci sequestrate o poste sotto confisca, o quando passino in consumo.

Per le merci per le quali non si sia potuto operare il sequestro, i diritti di confine sono dovuti dal contravventore.

I diritti di confine si riscuotono anche per i mezzi di trasporto confiscati, in quanto siano dovuti per la provenienza loro e per l'esito che a loro venga dato.

*Contravvenzioni — Differenze rispetto al manifesto.*

Art. 67.

Trovandosi delle differenze tra il manifesto di carico e le merci, e le differenze siano di tal natura da far ritenere che le indicazioni del manifesto non riguardano i colli presentati, il capitano sarà punito con multa non minore dei diritti di confine dovuti, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato; e per ogni collo annotato nel manifesto e non trovato, si pagherà una multa non minore di L. 50, nè maggiore di L. 300.

Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotate quelle soggette a diritti maggiori.

L'eccedenza o la mancanza delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto, saranno punite con multa da lire trenta a lire trecento.

Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il 10 per cento e le mancanze che non superano il 5 per cento.

*Differenze rispetto alla dichiarazione.*

Art. 68.

La inesatta dichiarazione della qualità e della quantità delle merci sarà punita con l'ammenda da lire due a lire cinquanta.

Si prescinderà da tale pena quando avvengano differenze solo di quantità che non superino il 5 per cento per ogni qualità delle merci dichiarate.

Se poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultano maggiori di quelli raccolti in base alla dichiarazione e la differenza supera il 5 per cento, oltre alle pene suddette, se ne applicherà un'altra non minore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

*Trasporto e falsificazione di bolli e di marche, ecc.*

Art. 69.

Il trasporto in qualsiasi modo eseguito da una merce all'altra, da un collo all'altro, di piombi, bolli, sigilli e simili come pure la loro falsificazione, sono puniti, salvo sempre le pene maggiori del caso, con multa da L. 50 a L. 500.

*Differenze rispetto alla bolletta di cauzione.*

Art. 70.

Quando si trovasse una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sarà applicata una multa non minore del decimo, nè maggiore della intiera differenza dei diritti di confine.

Se si trova differenza di qualità, dovrà essere pagata una somma non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio, nè maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la multa sarà del decimo all'intero diritto di confine dovuto.

*Differenze riscontrate nei depositi.*

Art. 71.

Se nelle verificazioni delle merci ammesse a deposito nei magaz-

zini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

*Infrazioni alle norme sull'importazione ed esportazione temporanea.*

Art. 72.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata o per le qualità eccedenti o mancanti. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della multa anche questo dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione.

Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo della differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo il risultato della verificazione, se le merci da reimportare fossero estere. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della multa anche questo dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione.

Non vi è multa per le differenze di quantità che non superino il cinque per cento.

Art. 73.

Nei casi di contravvenzioni nella reimportazione o nella riesportazione di merci importate o esportate temporaneamente, si applicheranno le seguenti penalità:

1° se, per le merci soggette a diritti di confine, importate od esportate temporaneamente, e non riesportate o reimportate entro il termine fissato nella bolletta, non è stata presentata, prima della scadenza del detto termine, la dichiarazione per il pagamento dei diritti di confine sarà pagata, oltre ai detti diritti, una multa non minore di lire cinque nè maggiore di lire cento;

2° se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, sarà pagata una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne furono presentate altre.

Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, sarà inoltre pagata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, sarà pagata una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti, o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti;

3° se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte o in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, sarà pagata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa.

Se le merci esportate temporaneamente, in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano soggette a diritti di uscita, sarà inoltre pagata una multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, sarà pagata una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti, o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.

*Contravvenzioni disciplinari.*

Art. 74.

Sono puniti con multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani che:

*a)* ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti del carico, quando siano obbligatori, salvo le maggiori pene in caso di contrabbando;

*b)* rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

*c)* tentano di partire senza il permesso della dogana.

Art. 75.

Sono puniti di multa da lire venti a lire cento i capitani:

*a)* per i bastimenti non ancorati nei siti destinati;

*b)* per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

*c)* per la ritardata presentazione del manifesto;

*d)* per la omessa presentazione alla dogana del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione e nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare;

*e)* per l'imbarco, senza permesso, di merci prima di aver compiute le operazioni di sbarco.

Art. 76.

Le pene comminate dalle leggi e dai regolamenti per falso, alterazione di documenti, frode e resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle ammende e delle multe contemplate.

*Contravvenzioni non contemplate.*

Art. 77.

Le trasgressioni al presente ordinamento non espressamente contemplate dagli articoli precedenti, saranno punite con ammenda da lire due a lire cento. La stessa ammenda potrà applicarsi nei casi di assoluta buona fede per le trasgressioni contemplate negli articoli precedenti, esclusi, quindi, i casi di recidiva.

*Prescrizione.*

Art. 78.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno. La prescrizione però resta interrotta dagli atti giudiziari che seguissero nel frattempo, nonchè da una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o maggiore.

*Contrabbando — Quando vi sia contrabbando.*

Art. 79.

Sono considerate in contrabbando le merci soggette al pagamento dei diritti di confine:

*a)* scaricate nei porti, o nelle spiagge, o sulle sponde del Giuba, di notte; importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nei carichi, nelle barche, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

c) riesportate per via di mare o spedite in cabotaggio senza bolletta di cauzione, sopra bastimenti di portata inferiore a quella che sarà stabilita secondo gli articoli 57 e 64;

d) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

e) destinate all'estero o ad altro porto della colonia le quali non si trovino sul bastimento al tempo della partenza;

f) presentate alla dogana in cambio di merci spedite in circolazione o cabotaggio;

g) trovate nei depositi doganali privati, per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri, o immesse nei depositi franchi di merci e che ne siano escluse dal regolamento;

h) di produzione dell'interno e della Colonia, delle quali si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alle dogana.

Il governatore designerà le vie da seguirsi dalle merci all'importazione e all'esportazione e stabilirà quelle non permesse verso i territori contigui al di là dei capi della linea doganale, Fah e Dolo.

Art. 80.

Il contrabbando commesso da chi non sia contrabbandiere, ma recidivo, è punito con gli arresti da sei giorni a sei mesi.

È contrabbandiere chi sia dato abitualmente al contrabbando, e si reputerà tale chiunque sia stato condannato tre volte per contrabbando, od una sol volta per tre contrabbandi.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando con l'arresto da sei giorni a due anni.

*Associazioni per contrabbando.*

Art. 81.

L'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere contrabbando costituisce reato, che esiste pel solo fatto della organizzazione dei contrabbandieri.

Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Gli autori, direttori, o capi della medesima saranno per il solo fatto dell'associazione puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno; ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita con la detenzione da uno a sei mesi.

Il contrabbando sarà punito con la detenzione da sei mesi a tre anni, quando sia commesso da un'associazione o da talun membro di essa previo concerto con altri soci.

*Contrabbando commesso a mano armata od in unione o con falsificazione e corruzione.*

Art. 82.

Il contrabbando sarà punito con la detenzione da tre a cinque anni:

a) quando avvenga a mano armata o in unione di tre o più persone anche non armate. Il governatore specificherà quali debbano intendersi per armi in relazione a questa disposizione;

b) quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza delle merci o del genere che si voglia far entrare, o che sia entrato in contrabbando;

c) quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione di pubblici impiegati.

*Agenti principali.*

Art. 83.

Sarà considerato come autore principale:

1° colui che abbia dato mandato, o che, con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli, abbia indotto taluno a commettere il reato;

2° colui che concorrerà immediatamente con l'opera sua alla esecuzione del reato o, nell'atto in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

3° colui che scientemente o volontariamente somministri ad associazioni che abbiano per iscopo il contrabbando, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

*Complici.*

Art. 84.

Sono considerati come complici:

1° coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che, previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o si intrometteranno per farli vendere;

2° coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° coloro che avranno procurato al colpevole gl'istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° coloro che, senza immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando;

5° coloro che, senza precedente accordo od intelligenza, avranno ricettato o nascosto o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 85.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato il contrabbando.

Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo la legge penale applicabile.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che, senza precedente trattato o intelligenza, avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione, di cui all'art. 81, o ignori che nella esecuzione del reato concorrono o siano concorse le circostanze aggravanti, di che all'art. 82, sarà punito, secondo i casi, con le pene stabilite dall'art. 80 e dal primo capoverso dell'art. 81.

*Impiegati pubblici ed agenti della pubblica forza.*

Art. 86.

Il pubblico impiegato e qualunque agente della pubblica forza che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dagli articoli 80 e seguenti, sarà punito col massimo della pena.

Gl'impiegati e gli agenti della pubblica forza incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dal regolamento; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà essere minore di lire centocinquanta.

Saranno anche puniti col massimo della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, i padroni o direttori di pubblici esercizi, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

*Contrabbando al di qua dei confini.*

Art. 87.

Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci di contrab-

bando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi. Quando si possa avere la prova certa della introduzione nella Colonia o dell'esportazione di merci senza il pagamento dei diritti di confine, si dovrà procedere per contrabbando, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce.

*Responsabilità civile degl'impresari, capitani conduttori, padroni o capi stabilimenti.*

Art. 88.

Nel contrabbando che si commette sui bastimenti e negli esercizi pubblici, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti, saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le ammende e per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

*Contrabbando accompagnato da altri reati.*

Art. 89.

Nulla è mutato alle disposizioni vigenti per reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite od altre offese alle persone, che possono commettersi in occasione di contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il massimo della pena stabilita dalle leggi penali.

*Prescrizione.*

Art. 90.

L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario, interrompono il corso della prescrizione.

*Disposizioni comuni alle contravvenzioni ed al contrabbando.*

Art. 91.

Quando gli agenti doganali contestano una contravvenzione o fermano un contrabbando possono arrestare i contravventori colti nella flagranza.

In caso diverso li debbono trattenere e condurre davanti all'ufficiale doganale fino a che non sia constatata la loro identità, e se si tratti di stranieri, finchè non abbiano dato cauzione per le multe e per le spese, se la merce sequestrata non basti all'uopo.

Art. 92.

Sono pure da trasportare all'ufficio doganale le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione, i quali costituiscono garanzia per le pene pecuniarie e per le spese.

Quando i capitani siano imputati di contravvenzione o di contrabbando o siano civilmente responsabili e si rifiutino di prestare congrua cauzione, sono posti sotto sequestro anche i bastimenti per trattenere i quali la dogana rifiuta il permesso di partenza, dandone avviso all'autorità politica locale.

Non si potranno invece sequestrare ai capitani, come garanzia [illegible]i multe o spese, le merci ad essi affidate per il trasporto, con re[illegible]lare contratto.

[illegible]Sugli oggetti sequestrati per contravvenzione e depositati nei lo[illegible]i o recinti della dogana, si esigono i diritti di magazzinaggio [illegible]o nel caso in cui la contravvenzione sia seguita da condanna in [illegible] giudiziaria od in via amministrativa.

Art. 93.

[illegible]proprietario può chiedere la restituzione delle merci seque[illegible]e, quando non sia necessario ritenerle per la istruzione del pro[illegible], ove non sia intervenuto un provvedimento giudiziario, depo[illegible]ndo una somma eguale al loro valore.

Se sugli oggetti da restituire sono dovuti i diritti doganali, questi [illegible]vono essere pagati per poter ottenere la restituzione; se si tratti di oggetti, di cose, non soggetti a confisca, basterà che la somma depositata sia sufficiente a garantire i diritti ed il massimo delle pene applicate.

Art. 94.

Se le cose sequestrate siano soggette a deperimento o la custodia di esse sia difficile o dispendiosa, ed il proprietario non si presenti, la dogana può venderle all'incanto coll'intervento ed autorizzazione del giudice ordinario, e seguendo la norma stabilita per la vendita delle merci abbandonate.

I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli, o fossero di speciale fattura per il contrabbando delle merci, non possono essere alienati se prima non sono ridotti in modo da non prestarsi più alla frode.

Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti di confine non possono essere venduti, se sono destinati al consumo nella Colonia, per somme inferiori all'ammontare dei diritti stessi.

Gli oggetti confiscati o sequestrati che per qualsiasi causa non possono essere alienati od utilizzati dall'Amministrazione vengono distrutti.

Gli oggetti di privativa vengono spediti al competente ufficio della Colonia.

*Processo verbale e suo contenuto.*

Art. 95.

Il capo della dogana presso il quale furono portate le merci ed i mezzi di trasporto e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il verbale.

Il processo verbale di contravvenzione deve indicare:

*a)* l'ufficio, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

*b)* il nome e cognome e grado dell'impiegato che lo redige;

*c)* il nome, cognome e domicilio dei testimoni che, per invito dell'ufficio o per altra causa, fossero intervenuti;

*d)* il nome, cognome e la qualità di coloro che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

*e)* il nome, cognome, luogo di nascita e domicilio, l'età, la paternità e condizione dei contravventori; il nome, cognome e la qualità ed il domicilio di coloro che fossero ritenuti civilmente responsabili a termini di legge; se il contravventore fosse ignoto od assente, o fuggito, ovvero avesse ricusato di recarsi all'ufficio, dev'essere fatta speciale menzione di tale circostanza;

*f)* la dichiarazione delle comunicazioni fatte, o da farsi con riserva, al capo della finanza in Colonia, del nome, del cognome, domicilio, età, della paternità e condizione del rivelatore, quando lo scoprimento sia dovuto a segrete rivelazioni;

*g)* tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto contravvenzionale con citazione degli articoli di regolamento che lo contemplano e lo puniscono;

*h)* la qualità, la quantità, il valore proprio delle merci che formano oggetto della contravvenzione ed i mezzi di trasporto che fossero stati sequestrati; l'ammontare dei diritti di confine dovuti, con le indicazioni delle voci della tariffa corrispondenti, l'ufficio presso il quale sono depositate e custodite le cose sequestrate ed i suggelli a queste apposti per l'identificazione;

*i)* le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni che credessero di fare gli scopritori della contravvenzione.

Del processo verbale, previa lettura, si deve offrire copia al contravventore, indicando nel verbale stesso se la copia è stata rifiutata o consegnata.

Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gl'intervenuti, e se alcuno non sapesse scrivere o se il contravventore ricusasse di sottoscrivere, se ne fa speciale menzione nel verbale.

Se gli agenti scopritori sono in molti e vi siano difficoltà per il loro intervento alla redazione del processo verbale, basta la pre-

senza di due almeno di essi, ma nel corpo del verbale gli scopritori devono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento di una parte di essi.

Art. 96.

Quando il contravventore non invochi la decisione amministrativa o quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando, o di contrabbando assicurato, o di qualunque altra contravvenzione punibile con pena corporale in via principale, il verbale di contravvenzione sarà inoltrato al giudice ordinario per gli ulteriori provvedimenti.

Quando il contravventore, con atto da lui sottoscritto, che sarà tenuto come irrevocabile, invochi la decisione amministrativa, e prima che il giudice ordinario abbia emessa le sentenza, la controversia sarà decisa dalla dogana se il massimo non supera lire cento; dal residente se il massimo non supera lire mille e dal governatore negli altri casi.

*Procedura per le contravvenzioni commesse con altri reati.*

Art. 97.

Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, sì che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice ordinario.

Compiuto il giudizio sul reato, si procederà per la contravvenzione.

*Processi contro ignoti.*

Art. 98.

Anche i processi verbali di contravvenzione compilati a carico di persone ignote o fuggitive, devono essere trasmessi per il procedimento giudiziario al giudice ordinario.

*Ripartizione delle somme esatte.*

Art. 99.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni o per contrabbando, dopo prelevate le spese, andranno metà a favore dell'erario della Colonia e metà saranno divise in parti eguali fra chi ha rilevato l'infrazione e chi ha intimato la contravvenzione.

*Competenze.*

Art. 100.

Quando non si faccia luogo alla decisione amministrativa le multe e le altre pene stabilite per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate seguendo le stesse norme di procedura stabilite in Colonia per i reati comuni.

*Conversioni delle pene pecuniarie in corporali.*

Art. 101.

Le condanne a pene pecuniarie irrecuperabili saranno scontate secondo le comuni norme giudiziarie vigenti nella Colonia.

*Esecuzione dell' ordinamento.*

Art. 102.

L'esecuzione del presente ordinamento è affidata ai capi delle dogane, i quali sono autorizzati a richiedere il concorso delle autorità politiche ed amministrative e della pubblica forza per assicurarne l'osservanza ed il rispetto.

*Regolamento.*

Art. 103.

Con decreto del governatore saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
DI SAN GIULIANO.

*Il numero 1055 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la domanda 3 maggio 1911 presentata dalla Società anonima della tramvia Milano-Magenta-Sedriano-Castano, per ottenere l'autorizzazione di modificare, in corrispondenza all'abitato di Cuggiono, il tracciato della tramvia suddetta, stata concessa con decreto Ministeriale 21 ottobre 1879, n. 77354-4590;

Ritenuto che, giusta il progetto di variante, la tramvia sarebbe spostata dall'attuale sede nell'interno dell'abitato di Cuggiono e trasportata all'esterno dell'abitato stesso in sede propria per un tratto della lunghezza di circa m. 1800;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Ritenuto che la Società corrisponde Lire 12 a chilometro per annuo contributo nelle spese di sorveglianza governativa sulla intera linea tramviaria anzidetta e che in uguale misura va stabilito il contributo per il nuovo tronco della tramvia;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Società anonima della tramvia Milano-Magenta-Castano, è accordata la concessione di costruire ed esercitare, a scartamento ordinario ed a trazione a vapore, una variante al tracciato della tramvia anzidetta in corrispondenza dell'abitato di Cuggiono, giusta il progetto recante il bollo dell'ufficio del registro di Milano in data 2 maggio 1911 e vistato, dal predetto ministro segretario di Stato per i lavori pubblici in segno di approvazione, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, fissando il termine di un anno per l'ultimazione dei lavori a partire dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Tale concessione è subordinata altresì all'osservanza delle leggi e del regolamento sopracitati, delle condizioni stabilite nel citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1879 del disposto di cui alle premesse del presente decreto circa il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa, nonchè delle prescrizioni di sicurezza da emanarsi eventualmente all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pomaro, addì 24 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

*Il numero 1058 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 3 luglio 1902, n. CCCLXXXIX (parte supplementare), col quale la Società italiana di industrie elettriche, con sede in Spezia, fu autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie in quella città ;

Vista la domanda della Società stessa, diretta ad ottenere l'autorizzazione a costruire un nuovo tronco di tramvia urbana pel prolungamento, fino a Muggiano, dell'esistente linea tramviaria da via Chiodo a San Bartolomeo nella città stessa;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1910, n. 306;

Ritenuto che per le linee tramviarie di Spezia, esercitate dalla stessa Società, il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa fu già determinato in L. 12 a chilometro, sicchè per la nuova linea può determinarsi nella stessa misura:

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società italiana di industrie elettriche, con sede in Spezia, è autorizzata a costruire ed esercitare, a trazione elettrica, una linea tramviaria urbana a scartamento normale fino all'abitato di Muggiano, in prolungamento della esistente linea via Chiodo-San Bartolomeo nella città di Spezia, giusta il progetto in data 14 dicembre 1910, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, e sotto l'osservanza delle prescrizioni del voto n. 917 del 13 luglio 1911, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Tale autorizzazione è subordinata alla osservanza delle disposizioni delle leggi e del regolamento sopraindicati, delle condizioni contenute nel disciplinare 19 giugno 1902 per lo tramvie elettriche di Spezia, approvato col citato Nostro decreto 3 luglio 1902, numero CCCLXXXIX (parte supplementare) nonchè di quelle contenute nelle premesse del presente decreto, circa il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa, e delle speciali prescrizioni di sicurezza che saranno eventualmente stabilite all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

***La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:***

## N. 1057

**Regio decreto 3 settembre 1911**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pistoia di applicare, nell'anno 1911, la tassa di famiglia, col limite massimo di L. 800.

## N. 1060

**Regio decreto 14 agosto 1911**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Monte frumentario di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), è trasformato in Cassa di prestanze agrarie e questa è concentrata nella Congregazione di carità del luogo, approvandosene lo statuto.

## N. 1061

**Regio decreto 12 settembre 1911**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, si autorizza il cambiamento del nome del comune di Toscanella (provincia di Roma) in quello di « Tuscania ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del Credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo, in conto capitale, nel terzo trimestre del corrente anno, venne accertato in L. 496.96;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450, e che perciò durante il quarto trimestre 1911 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni;

**Determina:**

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il

quarto trimestre 1911, e con effetto dal primo del corrente mese saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti o dipendenze de, Banco di Napoli.

Roma, 5 ottobre 1911.

*Il ministro*
TEDESCO.

## MUNICIPIO DI MESSINA

### Ufficio elettorato

ELENCO degli elettori commerciali iscritti nella lista per l'anno 1911, che notoriamente risultano decessi e dei quali si propone la loro cancellazione ai termini dell'art. 5. del R. decreto 16 dicembre 1909, n. 775:

1. Arena Giacomo fu Antonino — 2. Bonanzinga Ferdinando fu Giuseppe — 3. Bottari Andrea di Leonardo — 4. Bozzo Domenico fu Andrea — 5. Cammareri Nicolò di Giuseppe.
6. Castiglione Paolo fu Giuseppe — 7. Celesti Salvatore di Letterio — 8. Cuscinà Giuseppe fu Carmelo — 9. De Grossi Giovanni fu Giuseppe — 10. Donato Gaetano fu Antonino — 11. Druk Carlo — 12. Falkemburg Guglielmo — 13. Falliti Giuseppe di Antonino — 14. Fog Emilio fu Axel — 15. Giannetto Gaetano fu Biagio — 16. Giannetto Nicolò fu Biagio.
17. Grasso Sebastiano di Andrea — 18. Guarnera Salvatore di Letterio — 19. Lasserè Maurice — 20. Lombardo Luigi fu Antonino — 21. Malfitano Pacifico fu Gaetano — 22. Manganaro Domenico fu Domenico — 23. Marangolo Giovanni di Francesco — 24. Marangolo Giovanni fu Michele — 25. Marangolo Giovanni di Tommaso — 26. Marangolo Tommaso fu Giovanni — 27. Marzachi Letterio fu Antonino — 28. Miloro Gaetano di Letterio — 29. Monza Zeferino fu Santi — 30. Mulfari Francesco di Pietro.
31. Patanè Mazzullo Paolo fu Carlo — 32. Pavia Felice di Salvatore — 33. Pisani Giuseppe di Francesco — 34. Rando Filippo di Giuseppe — 35. Rinaldi Fsancesco fu Placido — 36. Romeo Antonino di Carmelo — 37. Rupnick Ernesto — 38. Siguer Antonino fu Salvatore — 39. Tobler Vittorio fu Gustavo — 40. Kacher Silvestro fu Domenico.

Messina, 29 settembre 1911.

*La Commissione:*
A. Salvadori, *presidente*.
Donato Giuseppe.
Ruffo Giov. Battista.
Andrea Puglisi.
Antonino Freni.
Francesco Majolino, *segretario*.

Messina, 2 ottobre 1911.

Il R. commissario
*G. Pulesi.*

Per il segretario
*F. De Leo.*

## MINISTERO DEL TESORO

### Disposizioni nel personale dipendente:

*Amministrazione centrale.*

Con R. decreto del 15 giugno 1911:

Longo Giuseppe, applicato di classe transitoria, è nominato applicato di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° luglio 1911.

Con decreto ministeriale del 15 giugno 1911:

Maghelli Tito, applicato, è promosso dalla 2ª classe alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° luglio 1911.

Guasparri Ettore, applicato, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1911.

Con R. decreto del 18 agosto 1911:

Mauro Eraldo, ragioniere di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° ottobre 1911, col titolo onorifico di primo ragioniere.

*Avvocature erariali.*

Con R. decreto del 12 agosto 1911:

Bonacci avv. Giuliano, sostituto procuratore erariale di 3ª classe, sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego, a decorrere dal 1° agosto 1911.

*Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.*

Con R. decreto del 28 luglio 1911:

Nicolucci Francesco, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per servizio militare, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 16 luglio 1911, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 12 agosto 1911:

Valiani Pietro, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 16 agosto 1911, senza stipendio.

Strino Bruno, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per servizio militare, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 16 agosto 1911, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 14 agosto 1911:

Carriero Carlo Alberto, ragioniere di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 agosto 1911, con l'annuo assegno di L. 666.66.

*Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.*

Con R. decreto del 18 agosto 1911:

Serra Antonio, segretario di 4ª classe nelle delegazioni del tesoro, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1911, con l'assegno annuo di L. 666.66.

Guarino Giovanni o Giovannino, controllore di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età, a decorrere dal 1° ottobre 1911, col titolo onorifico di controllore capo.

Con decreto Ministeriale del 21 agosto 1911:

I sottonotati segretari nelle delegazioni del tesoro, sono promossi alla classe superiore:

Spiller Giovanni Battista, dalla 2ª alla 1ª classe, con lo stipendio di L. 3500.

Mercuri Francesco, dalla 3ª alla 2ª classe, con lo stipendio di L. 3000.

Fantuzzi Botti Guido, dalla 4ª alla 3ª classe, con lo stipendio di L. 2500.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### AVVISO.

Il giorno 4 andante, in Magliano Vetere, provincia di Salerno, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio fonotelegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 5 ottobre 1911.

# Ministero delle Poste e dei Telegrafi

PROSPETTO delle entrate postali del 4° trimestre dell'esercizio 1910-911 confrontate con quelle del 4° trimestre dell'esercizio 1909-910

## ESERCIZIO 1910-911

| CAPITOLI — Num. | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | Aprile | Maggio | Giugno | TOTALE | Trimestri precedenti | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Poste:** | | | | | | |
| 1 | Francobolli per la corrispondenza | 6,818,777 12 | 6,631,854 56 | 6,183,957 98 | 19,634,589 66 | 57,243,476 30 | 76,878,065 93 |
| | Biglietti postali | 45,002 — | 43,393 10 | 43,231 — | 131,626 10 | 388,078 55 | 519,704 65 |
| | Cartoline per la corrispondenza | 591,237 15 | 575,017 10 | 562,454 75 | 1,728,709 — | 5,528,807 10 | 7,257,516 10 |
| | Cartoline per i pacchi | 785,836 10 | 635,768 75 | 565,917 95 | 1,987,522 60 | 6,192,619 55 | 8,180,142 35 |
| | Vaglia-cartoline | — | — | — | — | — | — |
| | Segnatasse | 697,365 40 | 672,824 05 | 1,310,301 45 | 2,680,490 90 | 5,635,315 25 | 8,315,806 15 |
| | Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc. | — | — | — | — | — | — |
| | Francatura dei giornali | 289,453 95 | 278,842 28 | 273,183 46 | 841,479 69 | 2,434,509 49 | 3,275,989 18 |
| | Riscossioni diverse | 19,406 22 | 9,316 07 | 28,214 07 | 56,936 36 | 327,209 06 | 384,145 42 |
| | Tasse dei vaglia consolari | 76 93 | — | — | 76 93 | — | 76 93 |
| | Rimborsi delle Amministrazioni estere | 293,818 14 | 401,081 50 | 1,370,472 71 | 2,070,372 35 | 3,386,928 28 | 5,457,300 63 |
| | Quote di concorso dei Comuni | — | — | — | — | — | — |
| | Ammontare dei vaglia perenti | — | — | 104,168 67 | 104,168 67 | — | 104,168 67 |
| | Carte-valori fuori corso | 476 35 | 476 80 | 431 55 | 1,384 70 | 4,127 75 | 5,512 45 |
| | Tasse dei vaglia per gli emigrati | 3,173 35 | 3,055 50 | 2,742 55 | 8,971 40 | 30,393 90 | 39,365 30 |
| | Buoni risposta | 1,061 10 | 857 10 | 963 90 | 2,882 10 | 9,212 40 | 12,094 50 |
| | Totali . . . | 9,550,683 81 | 9,252,486 81 | 10,446,040 04 | 29,249,210 66 | 81,180,677 63 | 110,429,888 29 |

## ESERCIZIO 1909-910

| Num. | CAPITOLI — DENOMINAZIONE | Aprile | Maggio | Giugno | TOTALE | Trimestri precedenti | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | **Poste:** | | | | | | |
| | Francobolli per la corrispondenza | 6,081,642 29 | 5,903,471 54 | 5,778,333 64 | 17,766,450 47 | 54,241,217 35 | 72,007,667 82 |
| | Biglietti postali | 41,696 45 | 40,953 15 | 40,652 35 | 123,301 95 | 370,810 10 | 494,102 05 |
| | Cartoline per la corrispondenza | 579,553 40 | 574,674 65 | 565,108 60 | 1,719,336 65 | 5,597,479 30 | 7,316,815 95 |
| | Cartoline per i pacchi | 613,644 65 | 578,103 — | 551,636 75 | 1,746,414 40 | 5,984,732 20 | 7,728,240 60 |
| | Vaglia-cartoline | — | — | — | — | — | — |
| | Segnatasse | 656,681 55 | 623,033 20 | 611,566 75 | 1,891,281 50 | 5,992,982 — | 7,887,163 50 |
| | Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc. | — | — | — | — | — | — |
| | Francatura dei giornali | 274,284 17 | 258,876 21 | 258,394 39 | 791,554 77 | 2,275,163 45 | 3,066,727 22 |
| | Riscossioni diverse | 15,297 93 | 11,443 03 | 64,819 70 | 91,560 66 | 162,852 93 | 254,413 59 |
| | Tasse dei vaglia consolari | — | — | — | — | — | — |
| | Rimborsi delle Amministrazioni estere | 320,644 31 | 435,707 78 | 1,195,761 17 | 1,952,113 26 | 2,578,143 65 | 4,530,256 91 |
| | Quote di concorso dei Comuni | — | — | 988 30 | 988 30 | — | 988 30 |
| | Ammontare dei vaglia perenti | — | — | 103,391 81 | 103,391 81 | — | 103,391 81 |
| | Carte-valori fuori corso | 877 55 | 625 — | 703 80 | 2,206 35 | 4,235 25 | 6,441 60 |
| | Tasse dei vaglia per gli emigrati | 3,102 25 | 3,000 10 | 3,243 45 | 9,345 80 | 26,833 35 | 36,179 15 |
| | Buoni risposta | 909 90 | 973 80 | 873 10 | 2,755 80 | 7,181 40 | 9,937 20 |
| | Totali | 8,591,334 45 | 8,430,864 46 | 9,178,502 81 | 26,200,701 72 | 77,241,629 98 | 103,442,331 70 |
| | Differenza dell'esercizio — in più | 959,349 36 | 821,622 35 | 1,267,537 23 | 3,048,508 94 | 3,939,047 65 | 6,987,556 59 |
| | Differenza dell'esercizio — in meno | — | — | — | — | — | — |

PROSPETTO delle entrate telegrafiche del 4° trimestre dell'eserc. 1910-911 confrontate con quelle del 4° trimestre dell'esercizio 1909-910.

| Num. | CAPITOLI – DENOMINAZIONE | Aprile | Maggio | Giugno | TOTALE | Trimestri precedenti | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Esercizio 1910-911:** | | | | | | |
| 50 | Corrispondenza telegrafica: | | | | | | |
| | a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali | 1,768,495 21 | 1,804,825 73 | 1,813,363 38 | 5,386,684 32 | 15,532,549 34 | 20,919,233 66 |
| | b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali | 94,960 10 | 6,899 85 | 53,811 80 | 155,671 75 | 340,401 71 | 496,073 46 |
| | c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali | — | — | 419 10 | 419 10 | 1,668 90 | 2,088 — |
| | d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato | 67,714 15 | — | 82,800 78 | 150,514 93 | 175,668 18 | 326,183 11 |
| | Totali . . . | 1,931,169 46 | 1,811,725 58 | 1,950,395 06 | 5,693,290 10 | 16,050,288 13 | 21,743,578 23 |
| | **Esercizio 1909-910:** | | | | | | |
| 38 | Corrispondenza telegrafica: | | | | | | |
| | a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali | 1,766,149 42 | 1,652,040 06 | 1,744,840 32 | 5,163,029 80 | 14,686,367 38 | 19,849,397 18 |
| | b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali | 122,671 40 | 3,830 01 | 19,609 16 | 146,110 57 | 380,449 17 | 526,559 74 |
| | c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali | 38 50 | 2,791 81 | 37,328 34 | 40,158 65 | 1,864 83 | 42,023 48 |
| | d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato | — | — | 11,487 65 | 11,487 65 | 257,127 70 | 268,615 35 |
| | Totali . . . | 1,888,859 32 | 1,658,661 88 | 1,813,265 47 | 5,360,786 67 | 15,325,809 08 | 20,686,595 75 |
| | Differenza nell'esercizio – in più | 42,310 14 | 153,063 70 | 137,129 59 | 332,503 43 | 724,479 05 | 1,056,982 48 |
| | Differenza nell'esercizio – in meno | — | — | — | — | — | — |

# FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

**ESERCIZIO 1911-1912**

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

**9ª decade - dal 21 al 30 settembre 1911.**

| | RETE | | | STRETTO DI MESSINA | | | NAVIGAZIONE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze |
| Chilometri in esercizio | 18428 [1] | 18437 [1] | — 9 | 23 | 23 | — | 1065 | 1065 | — |
| Media | 18435 | 18436 | — 1 | 23 | 23 | — | 1065 | 1065 | — |
| Viaggiatori | 6,532,086 00 | 6,228,137 35 | + 303,948 65 | 6,837 00 | 6,234 17 | + 602 83 | 64,558 00 | 63,519 80 | + 1,038 20 |
| Bagagli e cani | 276,066 00 | 271,145 32 | + 4,920 68 | 325 00 | 295 42 | + 29 58 | — | — | — |
| Merci a G. V. e P. V. acc. | 1,455,536 00 | 1,366,001 56 | + 89,534 44 | 1,413 00 | 1,292 87 | + 120 13 | 8,970 00 | 8,852 37 | + 117 63 |
| Merci a P. V. | 7,387,235 00 | 7,036,180 38 | + 351,054 62 | 7,666 00 | 6,984 44 | + 681 56 | — | — | — |
| Totale | 15,650,923 00 | 14,901,464 61 | + 749,458 39 | 16,241 00 | 14,806 90 | + 1,434 10 | 73,528 00 | 72,372 17 | + 1,155 83 |
| **PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio al 30 settembre 1911.** | | | | | | | | | |
| Viaggiatori | 53,700,678 00 | 52,428,659 44 | + 1,272,018 56 | 59,318 00 | 54,157 02 | + 5,160 98 | 563,969 00 | 550,687 73 | + 13,281 27 |
| Bagagli e cani | 2,372,925 00 | 2,316,827 03 | + 56,097 97 | 2,500 00 | 2,286 58 | + 213 42 | — | — | — |
| Merci a G. V. e P. V. acc. | 11,858,725 00 | 11,563,642 87 | + 295,082 13 | 15,559 00 | 13,814 85 | + 1,744 15 | 81,191 00 | 78,369 30 | + 2,821 70 |
| Merci a P. V. | 60,654,357 00 | 59,199,034 44 | + 1,455,322 56 | 58,437 00 | 52,736 40 | + 5,700 60 | — | — | — |
| **Totale** | 128,586,685 00 | 125,508,163 78 | + 3,078,521 22 | 135,814 00 | 122,994 85 | + 12,819 15 | 645,160 00 | 629,057 03 | + 16,102 97 |

**PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.**

| | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze |
|---|---|---|---|
| Della decade | 1,165 54 | 1,108 99 | + 56 55 |
| Riassuntivo | 9,571 02 | 9,341 19 | + 229 83 |

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma dei carabinieri reali.*

Con Regio decreto del 6 luglio 1911:

Sosso cav. Oscarre, maggiore legione Firenze, collocato a riposo, con decorrenza 16 luglio 1911 per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni.

Con Regio decreto del 12 agosto 1911:

Oddone cav. Cesare, capitano legione allievi, collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego.

*Arma di fanteria.*

Con Regio decreto del 13 luglio 1911:

Pozzi cav. Carlo, colonnello comandante 39 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 28 luglio 1911.

Con Regio decreto del 21 luglio 1911:

Boccassini cav. Sabino, tenente colonnello in aspettativa, richiamato in servizio dal 21 luglio 1911.

Ripandelli cav. Decio, maggiore id. per motivi di famiglia, l'aspettativa medesima è prorogata.

Ardinghi Antonio, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 17 luglio 1911.

Fiorentino Domenico, id. id., l'aspettativa medesima è prorogata.

Bedogni Oreste, capitano 29 fanteria — Pandolfini Leonida, id. 25 id. — Vinardi Ettore, id. applicato di stato maggiore divisione territoriale Piacenza, collocati in aspettativa speciale.

Gilberti Antonio, tenente 73 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 24 luglio 1911:

Ferrerati Guido, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 25 luglio 1911.

Testi Rasponi Giacomo, id. id., id. id. dal 25 id.

Grandi Oreste, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 9 luglio 1911.

Moscone Giuseppe, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 25 luglio 1911.

Con R. decreto del 28 luglio 1911:

Angiolini Alberto, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 18 luglio 1911.

Con R. decreto del 9 agosto 1911:

Ravelli cav. Agostino, colonnello comandante 68 fanteria, collocato in disponibilità.

Con R. decreto del 12 agosto 1911:

Basile Giovan Giorgio, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 9 agosto 1911.

Capri Giovanni, id. 5 bersaglieri — Rovatti Emilio, tenente 72 fanteria, revocati dall'impiego dal 12 agosto 1911.

Con R. decreto del 14 agosto 1911:

Mocali cav. Raffaello, tenente colonnello 7 alpini, promosso colonnello e nominato comandante 68 fanteria.

*Arma di cavalleria.*

Con R. decreto del 14 agosto 1911:

Beneventano Del Bosco cav. Alessandro, tenente colonnello reggimento lancieri di Montebello, promosso colonnello e nominato comandante reggimento lancieri di Mantova, con anzianità 1° agosto 1911 e con decorrenza per gli assegni dal 16 detto.

*Arma di artiglieria.*

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 12 agosto 1911:

Carchidio Michele, allievo dell'Accademia militare, nominato sottotenente d'artiglieria, con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1911.

I seguenti allievi dell'Accademia militare sono nominati sottotenenti d'artiglieria colle anzianità sottoindicate, con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1911.

Con anzianità 17 settembre 1910:

Ponza di San Martino Luigi — Brigidi Umberto — Rovetto Francesco — Bottero Ermanno — Pescatore Alberto — Zaccaria Amedeo — Piola Stefano — Ottone Paolo — Gigli Guiscardo — Marfuggi Ugo — Bonamico Domenico — Monti Roberto — Dupont Francesco — Capece-Minutolo Corrado — Golfanelli Della Massa Vittorio — Rolandi Dionigi — Monney Mario — Frank Ulrico — Tomatis Domenico — Nicolini Michelangelo — Ingravalle Guglielmo — Pucci Ferdinando.

Revello Placido — Letizia Angelo — Visconti Vitaliano — Guida Ivo — Gramaccini Fernando — Rossi Roberto — Caratti Lorenzo — Mazzei Gualtiero — Zanardi-Lamberti Siro — Tenaglia Silvio — Celi Mario — Quarra Ferruccio — Sirombo Casimiro — Della Bona Rodolfo — Morino Giovanni — Carlotti Alessandro — Becchi Mario — Ravenni Angelo — Vestri Luigi — Ferrero Eugenio.

Con anzianità 21 ottobre 1910:

Graziani Ottavio — Ciampa Nicola — Strani Umberto — Pagliaretti Francesco — Fietta Ferruccio — De Peppo Giovan Battista.

Con anzianità 22 ottobre 1910:

Paonnncini Guido.

Con anzianità 4 novembre 1910:

Vittozzi Italo.

Con anzianità 8 novembre 1910:

Borreani Oscar.

Con anzianità 9 novembre 1910:

Bogliani Vittorio.

*Arma del genio.*

Con R. decreto del 12 agosto 1911:

I seguenti allievi dell'accademia militare sono nominati sottotenenti del genio colle anzianità sottoindicate, con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1911.

Con anzianità 17 settembre 1910:

Carnelutti Giuseppe — Venturi Bruno — Gioia Flavio — Perelli Mario — Borelli Romolo — Grassi Gaetano — Frattini Enrico — Micheletta Carlo — Cini Fortunato.

Con anzianità 22 ottobre 1910:

Corinaldesi Ferruccio — Pezzetti Angelo.

Con anzianità 25 ottobre 1910:

Fortunato Arturo.

Con anzianità 8 novembre 1910:

Tessiore Carlo.

Con anzianità 9 novembre 1910:

Amoroso Federico — Russo Umberto — Maggiorelli Umberto — Mazzetti Armando.

Con anzianità 11 novembre 1910:

Dal Buono Ugo.

Con anzianità 13 novembre 1910:

Pricolo Francesco.

Con anzianità 21 novembre 1910:

Grecchi Paolo.

Con anzianità 29 novembre 1910:

Rossani Mario.

Con R. decreto del 14 agosto 1911:

Cantoni cav. Ernesto, tenente colonnello 3 genio, promosso colonnello e nominato direttore genio Firenze, con anzianità 1° agosto 1911 e con decorrenza per gli assegni dal 16 detto.

*Personale permanente dei distretti.*

Con R. decreto 5 luglio 1911.

Costa-Giani cav. Giovanni Carlo, tenente colonnello comandante distretto Belluno, collocato a riposo, con decorrenza 5 luglio 1911, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni ed inscrittto nella riserva.

Con R. decreto 6 luglio 1911.

Ferrari Arnaldo, capitano distretto Como, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza 1° agosto 1911 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto 6 agosto 1911.

Mori Oreste, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 17 luglio 1911.

*Corpo d'amministrazione.*

Con R. decreto 12 agosto 1911:

Marengo Valentino Angelo, tenente d'amministrazione ospedale Catanzaro, revocato dall'impiego.

IMPIEGATI CIVILI.

*Amministrazione centrale della guerra.*

Con decreto Ministeriale del 1° agosto 1911:

Zarone Nicola, applicato di 2ª classe, promosso applicato di 1ª classe, dal 1° agosto 1911.

Lattuca Luigi, id. 3ª id., id. id. di 2ª id., dal 1° id.

*Ragionieri geometri del genio.*

Con R. decreto del 21 luglio 1911:

Rameri Domenico, ragioniere geometra di 4ª classe, in aspettativa per servizio militare dal 1° febbraio 1910, cessa dall'aspettativa per servizio militare, richiamato in servizio dal 16 luglio 1911.

*Ragionieri di artiglieria.*

Con R. decreto del 21 luglio 1911:

Savoretti cav. Pietro, primo ragioniere di 1ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 2250, dal 1° agosto 1911.

Con decreto Ministeriale del 19 luglio 1911:

Formica cav. Luigi, ragioniere capo di 2ª classe, sospeso dal grado e dallo stipendio per tempo indeterminato, dal 21 luglio 1911.

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto dell' 8 giugno 1911:

Sagramoso conte Palatino nobile Orazio, maggiore fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 16 giugno 1911, ed inscritto nella riserva.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con R. decreto del 21 luglio 1911:

Banti Giovanni, tenente fanteria (Pistoia), accettata la dimissione dal grado.

Scozzafava Antonio, furiere in congedo, ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 luglio 1911:

Giliberti Liborio, cittadino dimorante a Belluno, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 31 luglio 1911:

Righetti Paolo, sottufficiale in congedo, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma d'artiglieria.

*Ufficiali di riserva.*

Con R. decreto del 28 luglio 1911:

Toussan cav. Guglielmo, tenente colonnello contabile — Novati cav Giovanni, capitano contabile — Chiaruttini cav. Antonio, id. id. — Bertello Giovanni, id. id., cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

*Farmacisti militari di complemento.*

Con R. decreto del 28 luglio 1911:

Bentivoglio Saverio, sergente in congedo, diplomato in farmacia, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

Marcolini dott. Camillo, soldato di 3ª categoria in congedo, laureato in chimica e farmacia, id id. id.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.*

Con. R. decreto del 21 agosto 1911:

Dell'Oro Angelo, applicato d'agenzia di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto stesso e per la durata di due mesi.

Leopardi Giuseppe, primo agente di 1ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto stesso e per la durata di sei mesi.

Bergonzoni Marcello, applicato d'agenzia di 2ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° agosto stesso e per la durata di sei mesi.

Con R. decreto del 18 agosto 1911:

Salerno Giovanni, agente delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° agosto 1911, e per la durata di due mesi.

Con decreto Ministeriale del 21 agosto 1911:

Caldone dott. Nunzio, volontario delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1911, e per la durata di sei mesi.

Gallo Ermenegildo, volontario delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1911, e per la durata di un anno.

*Direzione generale delle privative.*

Con R. decreto del 21 luglio 1911:

Mazzufferi Amato, aiutante tecnico nelle manifatture dei tabacchi — Mandrioli Angelo, capo laboratorio id. id., sono collocati a riposo a loro domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio il primo, e per anzianità di servizio il secondo, a decorrere dal 1° agosto 1911.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Disposizioni nel personale dipendente:**

Con decreto ministeriale del 10 febbraio 1911, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile successivo:

Vanninetti cav. Giuseppe, primo ragioniere nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri, per essere addetto all'ufficio di ragioneria del Governatore della Somalia Italiana, dal 19 febbraio 1911.

*Magistratura.*

Con decreti ministeriali del 1° aprile 1911, registrati alla Corte dei conti il 21 stesso mese:

I magistrati sottoindicati, sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria:

Saccardo cav. Michele, consigliere della sezione di Corte d'appello in Perugia — Ippoliti cav. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Trani — Segala cav. Pietro, presidente del tribunale di Chiavari — Pitari cav. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Palermo — Lai Martis cav. Enrico, presidente del tribunale di Cagliari — Violi cav Francesco, consigliere della Corte d'appello di Catania — Ferrà cav. Nicolò, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari — De Giudici cav. Stefano, id. di Cagliari — Miozzi cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale di Aquila — Berardi cav. Vitantonio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli.

I magistrati sottoindicati, sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria:

Petitto cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Napoli — Fortini cav. Michelangelo, presidente del tribunale di Macerata — Cristiani cav. Tullio, consigliere della Corte d'appello di Roma — Carnevale cav. Francesco, id. di Palermo — Guerra cav. Antonio, presidente del tribunale di Bari — Berardi cavaliere Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale di Montepulciano — Terzago cav. Secondo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale — D'Aulisio Garigliota cavaliere Guglielmo, procuratore del Re presso il tribunale di Lanciano — Pagliarulo cav. Arcangelo, id. di Matera — Tosi cavalier Enrico, procuratore del Re presso il tribunale di Larino.

Con decreto ministeriale del 1° aprile 1911, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese:

Carosci cav. Girolamo, presidente del tribunale civile e penale di Oneglia, è promosso dalla 3ª alla 2ª categoria.

Con Regi decreti del 23 aprile 1911:

De Paoli cav. Aurelio, consigliere della Corte d'appello di Genova, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Sichi cav. Enrico, consigliere della Corte d'appello di Lucca, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte d'appello.

Terragni cav. Manfredo, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per sei mesi.

Scarlata cav. Francesco, presidente del tribunale civile e penale di Patti, è nominato consigliere della Corte d'appello di Catania, col suo consenso.

De Rossi cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Trani, è collocato, in aspettativa, a sua domanda, per infermità per quattro mesi.

Aprile cav. Gaetano, consigliere della Corte d'appello di Aquila, in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nella aspettativa stessa per un mese.

Ghisalberti cav. Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Bassano, in aspettativa per infermità, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa, per due mesi.

Antonioli Giovanni Maria, giudice del tribunale civile e penale di Milano, è nominato, per anzianità, presidente del tribunale civile e penale di Trapani.

Giardina Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta, in aspettativa per infermità, e confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per un anno.

Toesca Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Aosta, destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Genova, è temporaneamente applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, presso il detto tribunale di Genova.

Tutti i decreti reali e ministeriali nonchè gli altri atti riguardanti la carriera del giudice Giandelia Vincenzo, collocato a riposo con regio decreto 26 marzo 1911, sono rettificati nel senso che al cognome Giandelia, è sostituito quello di Giandalia.

Benzoni Washington, giudice del tribunale civile e penale di Lodi, incaricato della istruzione dei processi penali, è esonerato, a sua domanda, dal detto incarico.

Borella Vico, giudice del tribunale civile e penale di Lodi, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Santoro cav. Michele, giudice del tribunale civile e penale di Benevento, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali.

Paduano Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Benevento, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Fiorenzi Lorenzo, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Bologna, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Durante Cesare, giudice di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Manfredonia, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Foligno, con le stesse funzioni.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori pel triennio 1910-1912:

De Gaglia Agostino — Cascione Pasquale — Magliano Vittorio — D'Aiello Francesco — Cavallotti Ferdinando — Tommasuolo Giacomo — Buccafurri Giacomo — Trincia Ildebrando — Riva Giulio — Trotta Ad Ito — Brambilla Guido.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Bozzi Enrico dall'ufficio di vice pretore del mandamento di S. Maria Maggiore e Crama;

Cortellini Agostino dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Calestano;

Bosi Guido dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Firenze, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

*Cancellerie e segreterie.*

Con decreti ministeriali del 16 aprile 1911:

Punzi Giovanni, cancelliere della pretura di Ravenna, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale di Bari.

Biamonti Francesco, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Alessandria, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri quattro mesi.

Colli Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Breno, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri tre mesi.

Del Piano Luigi, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale di Napoli, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per 4 mesi.

Filiti Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Carini, è, a sua damanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Catanzaro Arturo, aggiunto di cancelleria destinato alla pretura di Salerno, è destinato alla pretura di Bisenti.

Putignano Aurelio, alunno di 2ª classe destinato alla pretura di Bisenti, è tramutato alla pretura di Salerno.

Con Regi decreti del 23 aprile 1911:

Migliore cav. Francesco, segretario della regia procura presso il tribunale di Siracusa, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età, e gli è conferito il grado e titolo onorifico di segretario di procura generale di Corte d'appello.

Maltese Ferdinando, segretario della regia procura presso il tribunale di Caltagirone, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per due mesi.

Ieni Placido. cancelliere della pretura di San Fratello, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi.

Benzi Angelo, cancelliere della pretura di Gattinara, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre.

Cherubini Ermanno, cancelliere della pretura di Lastra a Signa, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per un mese, per giustificativi motivi di famiglia.

Bonomo Michele, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale di Salerno, è nominato cancelliere della pretura di Mercato Sanseverino.

Panissidi Gaetano, vice cancelliere del tribunale di Messina, è nominato cancelliere della pretura di Milazzo.

Bozzolo Giovanni, cancelliere della pretuva di Sacile, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Sacile.

Todaro Luciano, cancelliere della pretura di Mezzojuso, è tramutato alla pretura di Carini.

In tutti i decreti regi, ministeriali e presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del cancelliere del tribunale di Bologna Zoppitelli cav. Giuseppe, al nome Giuseppe è anteposto quello di Tomaso restando così stabilito anche per gli atti e decreti successivi al presente decreto.

Con decreti ministeriali del 23 aprile 1911:

Villelli Ernesto, cancelliere della pretura di Genzano di Potenza, è applicato al tribunale di Messina.

Manfrè Giovan Carmelo, cancelliere della pretura di S. Angelo di Brolo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale di Messina.

Della Monica Felice, cancelliere della pretura di S. Cipriano Picentino, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della regia procura di Salerno.

Andreoli Francesco, aggiunto di cancelleria in soprannumero alla pretura di Orvinio, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per giustificate ragioni di famiglia per sei mesi.

La Marca Domenico, aggiunto di cancelleria della pretura di Naso, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Naso.

Piccioli Goffredo, aggiunto di cancelleria della 3ª pretura di Brescia, è nominato aggiunto di segreteria presso la procura generale della Corte d'appello di Brescia.

Miragliotta Gaetano, alunno di 1ª classe destinato alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, è destinato alla 3ª pretura di Brescia.

La privazione dello stipendio per abusiva assensa dall'ufficio inflitta all'alunno di 2ª classe della pretura di Sampierdarena, Riccardi Andrea Carmine, è limitata dal 5 febbraio al 16 marzo 1911.

Serra Giuseppe, alunno gratuito presso il tribunale di Palermo, è applicato per sei mesi al tribunale civile e penale di Padova.

*Notari.*

Con R. decreto del 26 febbraio 1911,
registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1911:

Tarquini Mansueti Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Orvieto.

Rivera Francesco Nicola, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cisterna d'Asti, distretto notarile di Asti.

Tocci Giovanni Andrea, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di S. Giorgio Albanese, distretto notarile di Rossano.

Romagnoli Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di S. Gregorio, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

Nazari Catterino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Este, distretto notarile di Padova.

Venturini Antonio, candidato notaro, é nominato notaro colla residenza nel comune di Monselice, distretto notarile di Padova.

Gemma Renato Vittori, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ostiglia, distretto notarile di Mantova.

Ruggeri Francesco, notaro residente nel comune di San Gervasio d'Adda, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Berbenno, stesso distretto.

Mameli Adolfo, notaro residente nel comune di Simaxis, distretto notarile di Oristano, è traslocato nel comune di Cabras, stesso comune.

Celio Carlo, notaro residente nel comune di Pontecurone, distretto notarile di Tortona, è traslocato nel comune di Tortona.

Introna Vincenzo, notaro residente nel comune di Dicomano, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Londa, stesso distretto.

Anzilotti Silvio, notaro residente nel comune di Londa, distretto notarile di Firenze, é traslocato nel comune di Dicomano, stesso distretto.

Con R. decreto del 9 marzo 1911,
registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1911:

Masi Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca.

De Donatis Angelo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca.

Pellegrini Giuseppe candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Coreglia Antelminelli, distretto notarile di Lucca.

Barsanti Guido, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza in S. Gennaro, frazione del comune di Capannori, distretto notarile di Lucca.

Ballandi Antonio Eugenio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Buggiono, distretto notarile di Lucca.

Levi Lino, notaro residente nel comune di Roncoferraro, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Borgoforte, stesso distretto.

Nocito Vincenzo, notaro residente nel comune di Lattarico, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Bonifati, stesso distretto.

Salvati Biagio, notaro residente nel comune di Malvito, distretto notarile di Castrovillari, è traslocato nel comune di Altomonte, stesso distretto.

Vallari Mario, notaro residente nel comune di Casalmaggiore, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Castelfranco Veneto, distretto notarile di Treviso.

Toscani Pietro, notaro residente nel comune di Castelfranco Veneto, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Casalmaggiore, distretto notarile di Cremona.

Fanfani Giuseppe, notaro residente nel comune di Monterchi, distretto notarile di Arezzo, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

(*Continua*)

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

### 2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

**Si notifica**

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 3.75 % | 569992 | Iaggioni Rosa di Attilio, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata in Genova . . . . . . . . . . . . . . . . L. | 202 50 |
| Consolidato 5 % | 348132 | Inglese ed Alessi Dorotea, Maria-Rosa e Giuseppa-Antonina fu Antonino, minori, rappresentati da Inglese e Cusmano Salvatore fu Gioachino contutore, domiciliati in Alessandria . » | 925 — |
| | 363168 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 5 — |
| Consolidato 3.75 % | 403425 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto a: Costa Anna fu Michele, vedova di Bogni Lorenzo, domiciliata a Lombardore . . . . . . . . . . . . . » | 18 75 |
| | | Per la proprietà a: Bogni Margherita, Michele ed Ernesto fu Lorenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Costa Anna, domiciliati a Lombardore (Torino) | |
| Consolidato 5 % | 339062 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà a: Forte Alfonso fu Giuseppe, domiciliato in Nocera Inferiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 2[illegible] |
| | | Per l'usufrutto a: Forte Filomena fu Giuseppe, nubile. | |
| Consolidato 3.75 % | 461321 | Compagnia del SS. Sacramento di Pino Torinese (Torino) . . . » | 11 25 |
| Consolidato 5 % | 339060 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà a: Forte Raffaele fu Giuseppe, domiciliato in Nocera Inferiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 20 — |
| | | Per l'usufrutto a: Forte Filomena fu Giuseppe, nubile. | |
| Consolidato 4.50 % | 9955 | Pio stabilimento Rosario e Martiri in Sannazzaro e Calvi (Benevento) amministrato dalla locale Congregazione di carità. . » | 12 — |
| » | 9956 | Congregazione di carità di Sannazzaro e Calvi (Benevento). . . » | 24 — |
| » | 9744 Assegno provv. | Pio stabilimento Rosario e Martiri in Sannazzaro e Calvi (Benevento) amministrato dalla locale Congregazione di carità. . » | 1 02 |
| » | 9745 Assegno provv. | Congregazione di carità di Sannazzaro e Calvi (Benevento). . . » | 2 04 |
| Consolidato 3.75 % | 47637 | Beaumont Giuseppe, Teresa, Nicola e Berenice fu Francesco, minori, sotto l'amministrazione di Paone Giulia loro madre e tutrice domiciliati in Napoli. Vincolata . . . . . . . . . » | 15 — |
| Consolidato 5 % | 1349116 | Zuccalà Salvatore fu Pantaleone, domiciliato a Nardò (Lecce). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 10 — |
| Consolidato 3.75 % | 362568 | Calamarà Angelina fu Guglielmo, vedova di Fisichella Alfredo, domiciliata in Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 37 50 |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 3.75 % | 9102 | Cante Giuseppe fu Nicola, domiciliato a Giuliano in Campania. Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | 161 25 |
| » | 280967 | Parrocchia dei SS. Vincenzo e Stefano in Monterubbiano (Ascoli Piceno). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 41 25 |
| » | 50511 | Paragona Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Napoli. Vincolata. » | 82 50 |
| » | 260935 | Palmieri Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Cusano Mutri (Benevento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 7 50 |
| » | 524889 | Zingarelli Domenica fu Domenico, domiciliata a Palermo . . . » | 37 50 |
| » | 537490 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 18 75 |
| » | 334544 Solo certificato d'usufrutto | Per l'usufrutto a: De Regibus-Fossati Maria fu Giovanni, vedova di Ercole Tenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » <br> Per la proprietà a: Tenca Luigia fu Ercole, domiciliata a Torino. | 300 — |
| » | 120197 | Prevignano Emilia fu Luigi, nubile, domiciliata in Alessandria- Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 157 50 |
| » | 269247 | Prevignano Emilia fu Luigi, vedova di Ferrari-Lancellotti Demetrio, domiciliata a Sampierdarena (Genova) - Vincolata . » | 138 75 |
| » | 207280 | Segagni Giuseppina di Carlo, vedova di Prevignano Luigi, domiciliata a Sampierdarena (Genova) - Vincolata . . . . . » | 225 — |
| » | 589406 | Andalò Ginietta e Camilla di Aristide, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliate in Sampierdarena (Genova) in parti eguali - Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 37 50 |
| » | 234508 | Fossarelli Caterina, Lorenzo ed Alfonso fu Paolo, minori, sotto la patria potesta della madre Modesta Mellonio fu Carlo, domiciliati in Saliceto (Cuneo) - Con avvortenza . . . . . » | 37 50 |
| » | 236263 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà a: Marchisio Augusta fu Francesco-Antonio, vedova di Piacentino Vittorio, domiciliata a Ravenna . . . » <br> Per l'usufrutto a: Marchisio Vincenzo fu Francesco-Antonio, interdetto, sotto la tutela di Cesano dottor Giuseppe fu Luigi, domiciliato a Torino. | 375 — |
| » | 236264 Solo certificato di proprietà | Per la proprietà a: Marchisio Albina fu Francesco-Antonio, moglie di Cesano dottor Giuseppe fu Luigi, domiciliata a Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » <br> Per l'usufrutto come la precedente. | 375 — |

Roma, 31 luglio 1911.

*Per il capo sezione*
G. CAPPELLO.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI

*Per il direttore capo della 1ª divisione*
MANNI.

**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)**

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 ottobre 1911, in L. 101.04.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Ispettorato generale dell'industria e del commercio

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).**

6 ottobre 1911.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto* .... | 101.62 36 | 99,74 86 | 100,62 20 |
| 3 1/2 % *netto* .... | 101,47 50 | 99,72 50 | 100 54 30 |
| 3 % *lordo* ....... | 68,81 25 | 67,61 25 | 68,77 31 |

## CONCORSI

### R. conservatorio di musica di Napoli

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per ammissione di alunni, nei seguenti corsi

*Scuole maschili.*

Composizione (sezione contrapp.), posti 4 - dei quali 2 con borse di studio.

Composizione (sezione armonia), posti 12 - dei quali 3 interni gratuiti.

Canto, posti 7 - esterni.

Pianoforte, posti 2 - esterni.

Organo, posti 0 - 1 posto interno gratuito e 2 con borse di studio. *

Arpa, posti 6 - esterni.

Violino, posti 3 - dei quali 1 interno gratuito ed 1 con borsa di studio.

Viola, posti 0 - 1 posto interno gratuito ed 1 con borsa di studio. **

Violoncello, posti 2 - dei quali 1 interno gratuito.

Contrabbasso, posti 4 - dei quali 2 con borse di studio.

Flauto, posti 4 - dei quali 1 interno gratuito.

Oboe, posti 5 - dei quali 1 interno gratuito.

Clarinetto, posti 1 - interno gratuito.

Fagotto, posti 4 - esterni.

Corno, posti 1 - esterno.

Tromba, posti 1 - interno gratuito.

Trombone, posti 2 - dei quali 1 interno gratuito ed 1 con borsa di studio.

*Scuole femminili*

(per sole alunne esterne)

Canto: posti 3.

I posti gratuiti sono assegnati a quei concorrenti che riportino la media di punti 9.50, nell'esame del corso principale, e di punti 8.50, negli esami complementari, in modo che si abbia una media generale di punti 9.

Gli altri approvati prescelti potranno essere ammessi nel Convitto a pagamento o frequentare le scuole come alunni esterni.

Possono essere aggregati a questi esami, per concorrere ai posti interni gratuiti, anche gli alunni appartenenti all'Istituto come esterni o come convittori a pagamento.

I concorrenti che aspirino ai posti interni di qualsiasi specie, non debbono aver superata l'età di anni 14, a meno che non siano già in Convitto a pagamento e che concorrano per trasformare il loro posto, o che siano stati convittori nello scorso anno scolastico e si espongano per riguadagnare il posto al quale non furono confermati.

I posti gratuiti sono riservati ai giovani che siano cittadini italiani.

A parità di merito sono preferiti i candidati più giovani e meno provveduti di beni di fortuna, quelli che siano già alunni del Conservatorio ed i figli di artisti benemeriti dell'arte musicale.

I posti gratuiti debbono essere confermati anno per anno.

Gli alunni a posti gratuiti pagano un dritto di entrata di L. 180 all'atto dell'ammissione.

Gli alunni a posto pagante, nel Convitto, pagano un diritto di L. 180 all'atto dell'ammissione ed una retta annua di L. 800, a rate trimestrali anticipate.

Sono a carico degli alunni a pagamento le spese di vestiario, uniforme, biancheria, istrumenti, testi musicali e letterari.

Le borse di studio messe a concorso sono di L. 50 mensili, ciascuna.

Per conseguire la borsa di studio occorrono gli stessi requisiti e le stesse punteggiature stabilite per i posti interni gratuiti, meno l'età che non è fissata al massimo di 14 anni.

La borsa di studio deve essere anche riconfermata di anno in anno e cessa col finir degli studî.

Non saranno ammessi agli esami complementari i candidati che non abbiano riportata l'approvazione nell'esame per il corso principale.

Il governatore del R. conservatorio si riserba il diritto di invitare tutti o alcuni di coloro ai quali siano state assegnate le borse di studio ad entrare nel Convitto, quando ne abbia capienza, come convittori gratuiti, con la rinunzia al pagamento mensile in contanti.

Si riserba anche quello di concedere una borsa di studio in corrispettivo di un posto gratuito, messo a concorso, se qualche giovanetto di singolare attitudine abbia riportati i punti richiesti alle prove, ma non possa entrare in Convitto avendo oltrepassato il limite di anni prescritto.

Tutti gli alunni esterni e le alunne pagano L. 60 annue divise in otto rate mensili anticipate di L. 7.50 ognuna. Debbono provvedersi d'istrumenti e di testi musicali e letterari.

Per l'ammissione al primo anno di ciascun corso il candidato deve dar ragione della propria attitudine a seguire con frutto gli studi musicali con qualche prova elementare per la speciale materia alla quale concorre, e deve saper leggere correttamente l'italiano e scrivere sotto dettato nella stessa lingua.

Per ciascuno degli anni successivi l'esame è secondo i programmi vigenti nel Conservatorio.

L'età minima di ammissione è di anni 9, tranne per la classe di canto che è di anni 17 pei maschi e di 16 per le femmine.

L'età massima pel primo anno del corso di:

composizione (sezione armonia), è di anni 13;

pianoforte, arpa, violino, viola e violoncello, è di anni 12;
contrabasso, è di anni 15;
flauto, oboe, clarinetto, fagotto, trombone, tromba e corno, è di anni 14;
canto: per i maschi, è di anni 21; per le femmine, è di anni 20.
Per gli anni successivi l'età massima dev'essere in proporzione di quella stabilita per il primo anno.

Gli aspiranti debbono, non più tardi del 30 ottobre p. v., presentare domanda su carta da bollo da centesimi sessanta al governatore del R. Conservatorio, corredandola dei seguenti documenti legalizzati:
ato di nascita;
attestato di vaccinazione o rivaccinazione;
attestato di sana costituzione;
attestato recente di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale;
certificato di cittadinanza italiana per coloro che aspirano ai posti gratuiti o alla Borsa di studio;
certificato degli studi fatti, nel quale sia dichiarato l'Istituto pubblico o privato o l'insegnante dal quale il candidato proviene.

Per gli aspiranti nati fuori la provincia di Napoli, la fede di nascita deve essere vistata dal presidente del tribunale di origine e gli altri documenti dal prefetto della provincia.

I documenti provenienti dall'estero, oltre il bollo a cui sono soggetti, debbono essere vistati dal Ministero degli affari esteri.

Non si accettano le domande con documenti incompleti o insufficentemente legalizzati.

Nella domanda devesi dichiarare la speciale materia e l'anno di corso al quale si aspira ad essere iscritto e si deve indicare il domicilio del concorrente.

Presso la segreteria dell'Istituto potrà aversi notizia del giorno nel quale cominceranno gli esami.

* ** In quelle classi, che non hanno capienza per nuove ammissioni, possono concorrere ai posti interni gratuiti, o alle Borse messe a concorso, soltanto gli alunni già iscritti, nel R. Conservatorio, nelle stesse classi.

Napoli, 20 settembre 1911.

Visto: Il governatore
*Duca E. Del Balzo.*

Il direttore ff.
*C. De Nardis.*

---

## IL MINISTRO
### PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 10 settembre 1907, registrato alla Corte dei conti, riguardante la istituzione di otto borse di studio della durata di un anno, da conferirsi per concorso presso le cattedre ambulanti agricoltura;

**Decreta:**

È aperto per l'anno 1912 il concorso per otto borse di studio di L. 1000 ciascuna, con l'aggiunta di L. 200, quale sussidio per escursioni, visite, ecc., presso le cattedre ambulanti di agricoltura di Verona, Benevento, Parma, Chieti, Bologna, Campobasso, Udine, Trapani.

Tali borse saranno conferite per titoli ai laureati in scienze agrarie nell'ultimo triennio 1909-910-911 negli Istituti agrari superiori del Regno.

I candidati dovranno presentare al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) le loro domande in carta da una lira entro il 30 novembre 1911.

Alle domande unirsi il diploma di laurea con i punti conseguiti negli esami durante l'intero corso, nonchè i certificati di buona condotta e d'immunità penale di data recente.

La Commissione esaminatrice dei titoli dei concorrenti terrà conto, oltrechè dei voti riportati nell'esame di laurea, anche di ogni documento o pubblicazione che dimostri la speciale attitudine del candidato all'ufficio cui aspira.

La Commissione stessa formerà la graduatoria degli eleggibili disponendoli in ordine di merito.

Il pagamento di dette borse della complessiva somma di L. 9600, sarà a carico del capitolo 131 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1911-912 e del corrispondente per l'esercizio 1912-913.

L'assegno di L. 1000 sarà corrisposto in 12 rate mensili, di cui la prima alla fine di gennaio 1912, mediante la presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dal direttore della cattedra.

Il sussidio di L. 200 sarà pagato su richiesta del direttore della cattedra non prima del sesto mese di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 ottobre 1911.

*Il ministro*
NITTI.

3

---

## IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
### PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Viste le leggi 9 luglio 1908, n. 403 e 13 luglio 1911, n. 774;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a 15 posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000. I vincitori del concorso saranno destinati all'atto dell'assunzione in servizio negli uffici della Calabria, della Basilicata, della Sardegna e di Messina.

Gli esami avranno luogo in Roma e cominceranno il giorno 23 gennaio 1912.

Non potranno essere assunti in servizio i concorrenti che non abbiano riportato complessivamente negli esami almeno 160 punti sul massimo di 250.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà non più tardi del 28 dicembre 1911 presentare domanda, su carta da bollo da L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

*a)* il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

*b)* un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

*c)* se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole;

*d)* se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca o inglese.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi per quanto concerne il diritto a pensione a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati, in forma autentica e debitamente legalizzati, oltre alla propria fotografia (formato visita) firmata in calce.

*a)* certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notoriertà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

(Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità);

*b)* atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto;

*c)* certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*d)* certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

*e)* la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

*f)* il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*g)* in originale, il diploma di ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

*h)* i certificati dei punti riportati nelle singole materie di studio presso le Università o presso le scuole od Istituti sovraindicati;

*i)* i certificati comprovanti i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato ed in Uffici governativi.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati, che valgano a provare gli studi diversi compiuti ed i servizi eventualmente prestati dal concorrente in Amministrazioni private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in attività di servizio di un'altra Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'art. 3.

Art. 5.

Per gli ingegneri, che alla data del presente decreto, si trovano inscritti nel ruolo degli aiutanti del R. corpo del genio civile, il limite d'età determinato dal comma *b)* del precedente art. 3, è prorogato al 40° anno.

Art. 6.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che si siano già presentati infruttuosamente due volte ad esami di concorso per il conferimento di posti di ingegnere allievo nel genio civile (articolo 34 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522; art. 35 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71).

Art. 7.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 8.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà, per mezzo delle competenti prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 9.

Gli esami saranno scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie:

I. — *Costruzioni stradali e ferroviarie.*

*a)* Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie — Limiti di pendenze — Raggi delle curve — Strade nazionali, provinciali e comunali — Ferrovie — Tramvie — Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte — Movimenti di materie - Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi — Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

*b)* Muri di sostegno — Ponti e viadotti — Fondazioni ordinarie e pneumatiche — Calcoli di resistenza — Armature — Gallerie, tipi principali secondo le qualità dei terreni attraversati — Metodi di attacco — Perforazione ordinaria e meccanica.

*c)* Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi — Prove dei metalli in officina — Prove statiche e dinamiche.

*d)* Manutenzione del corpo stradale e delle relative opere di arte — Rettificazioni e ricostruzioni.

II. — *Opere idrauliche.*

*a)* Idrografia — Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.

*b)* Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative — Imboschimenti — Briglie — Arginature — Bacini di ritenuta.

*c)* Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali — Opere d'arte relative.

*d)* Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili — Canalizzazione nella città — Fognature.

*e)* Bonificazioni — Colmate naturali ed artificiali — Prosciugamento meccanico — Canali di scolo — Fognature dei terreni.

*f)* Opere marittime — Disposizioni generali dei porti — Moli e dighe — Calate e loro arredamento — Scali — Darsene — Bacini di raddobbo — Ormeggi — Fari e fanali — Dromi — Mede e boe.

III. — *Architettura.*

*a)* Costruzioni civili e rurali — Diversi stili di architettura — Edifici pubblici — Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

*b)* Volte e soffitti — Solai — Pavimenti — Copertura — Incavallature e centine in legno ed in ferro — Tettoie metalliche ed in legname — Pensiline.

*c)* Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

IV. — *Materiali di costruzione.*

Scelta prova ed impiego dei materiali — Mattoni — Pietrame — Pietra da taglio — Ferro — Legname — Sabbie — Pozzolane — Calce — Cementi — Malte — Calcestruzzo — Sidero-cementi.

V. — *Fisica tecnica.*

Calore — Combustione — Gas e vapori e loro proprietà — Gassogeni — Illuminazione a gas ed altri sistemi — Elettrotecnica — Produzione — Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Telegrafi — Telefoni — Illuminazione e trazione elettrica.

VI. — *Macchine.*

Macchine a vapore, idrauliche, elettriche, a gas, a benzina ed altri sistemi — Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga — Ruote — Turbine — Macchine per sollevare e scaricare pesi — Automobili.

VII. — *Leggi sul servizio delle opere pubbliche.*

VIII. — *Lingua francese.*

Art. 10.

Per gli esami sono assegnati cinque giorni, quattro per le prove scritte ed uno per le prove orali.

In ciascuno dei primi due giorni i candidati svolgono un tema obbligatorio per tutti sulle materie tecniche del programma di cui al

precedente articolo; nel terzo un tema scelto sulle materie tecniche del programma stesso.

Nello svolgimento delle prove tecniche debbono inserirsi i necessari calcoli e disegni schematici illustrativi.

Nel quarto giorno ha luogo la prova di lingua francese che consiste nella composizione in tale lingua di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori.

I candidati che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca od inglese, ne danno prova nello stesso quarto giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 11.

L'esame orale, per i concorrenti che vi sono ammessi, consiste in una conferenza tenuta dalla commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 12.

Il modo in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I, del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71, e di quelle contenute nel regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Roma, il 24 settembre 1911.

*Il ministro*
SACCHI.

3

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

**Ecco il riassunto ufficiale delle ultime notizie della guerra italo-turca:**

La mattina del 5 dalla costa di San Giovanni di Medua fu improvvisamente e proditoriamente aperto il fuoco contro un'imbarcazione italiana, che portava bandiera bianca.

Il cacciatorpediniere *Artigliere*, che si trovava in servizio di perlustrazione per impedire il contrabbando d'armi per gli albanesi, e che è a ritenere non avesse ancora ricevuto l'ordine di allontanarsi da quelle coste, fu costretto, di fronte a tale aggressione, a rispondere al fuoco, per mettere l'imbarcazione in salvo.

Rimase leggermente danneggiato il cacciatorpediniere, il cui comandante restò ferito ad un piede.

S'ignorano i danni del nemico.

**Un telegramma datato da Massaua, 5, informa:**

I forti di Hodeida ed una barca cannoniera turca hanno sparato varie cannonate senza efficacia contro la R. nave *Aretusa* che perlustrava il Mar Rosso per la protezione del commercio italiano. La R. nave *Aretusa* ha risposto al fuoco colando a picco la barca cannoniera nemica.

**Da Tripoli telegrafano i seguenti particolari successivi al bombardamento dei forti della città ed allo sbarco dei marinai.**

In seguito all'avvenuto sbarco di marinai nel forte Sultania, gli arabi appartenenti alle tribù dei dintorni di Tripoli si sono recati a bordo della nave ammiraglia ed hanno fatto atto di sottomissione, scongiurando per la cessazione del bombardamento.

Il console generale tedesco, decano del corpo consolare, si recò pure a bordo e pregò l'ammiraglio di voler assumere la tutela dell'ordine pubblico e la protezione delle persone e degli averi delle colonie straniere nella città abbandonata dalle truppe turche.

Vennero sbarcate altre compagnie di marinai con cannoni e mitragliere e fu occupata militarmente la città di Tripoli, lasciando tuttavia presidiato il forte Sultania.

L'occupazione ebbe luogo senza incidenti. Le truppe sbarcate furono poste all'ordine del capitano di vascello Cagni, ed il contrammiraglio Borea D'Olmo è stato nominato governatore di Tripoli.

Il console generale tedesco ha partecipato all'ammiraglio Faravelli che durante il bombardamento non si è avuto da deplorare alcun danno a persone o a residenze di europei.

**La stampa italiana ed estera riproduce il seguente telegramma da Sfax che riferisce particolari sul bombardamento di Tripoli, raccontati dal comandante del vapore *Tafna*, che fu impedito, dal blocco operato dalle navi italiane, di sbarcare a Tripoli ove era diretto:**

Martedì mattina dieci corazzate e torpediniere italiane con quattro trasporti erano ancorate davanti a Tripoli su una linea di parecchie miglia. L'incrociatore *Varese* era posto a guardia ad occidente per arrestare le navi che avessero voluto tentare di forzare il blocco. La *Varese* sparò un colpo di cannone a salve per fermare il *Tafna* proveniente da Djerba e per significare: « Avvicinatevi, desidero comunicare ».

Il *Tafna* si avvicinò alla *Varese* ed un canotto abbordò il vapore. Un tenente di vascello significò che il blocco era applicato da parecchi giorni. Egli osservò tutti gli uomini dell'equipaggio ed i passeggeri e prese cognizione della lista delle merci. Compiute le formalità regolamentari, segnò le sue osservazioni sul libro di bordo.

Alle 2.45 del pomeriggio la flotta italiana cominciò a fare evoluzioni per divisioni di tre corazzate ed altrettante torpediniere ciascuna.

La prima divisione dell'ammiraglio Faravelli che si trovava in direzione dell'est, cominciò ad aprire il fuoco sul forte della penisola ove si trova il faro e su di un altro forte poco importante chiamato Djafachad in prossimità dell'oasi di Tagiura.

La seconda divisione ponendosi in linea andò a passare avanti alla *Varese* ed al *Tafna*, girò all'ovest dapprima e ritornò quindi verso l'est e fece fuoco sul forte della città chiamato Karkach. I tiri erano nutritissimi e dalla passerella il comandante Gentili con un cannocchiale distinse le granate che cadevano a terra sollevando enormi turbini di sabbie rosse.

I turchi risposero vigorosamente, ma il comandante del *Tafna*, a causa della distanza, non potè vedere gli effetti dei cannoni della difesa.

Però dopo un'ora e mezza di cannoneggiamento, la batteria centrale della città, presso il faro, ammutolì.

Si videro allora enormi turbini di polveri e di fumo.

Gli altri due forti si difendevano ancora, specie quello di Karkach

Alle sei di sera il *Tafna* levò l'ancora; il cannone tuonava sempre, malgrado l'avvicinarsi della notte.

Una osservazione interessante è questa, che non tutta la flotta prese parte insieme all'azione, ma si divise il compito: una parte operando l'attacco dal lato occidentale, cioè del forte di Karkach e l'altra parte bombardando dal lato orientale, cioè il forte di Djerchatt.

Il Console di Francia Seon è ritornato a Sfax e resta qui con la sua famiglia in attesa di istruzioni.

Nessuna nave da guerra straniera si trovava davanti a Tripoli al momento del bombardamento.

***

**La stampa estera segue con crescente simpatia l'azione italiana, commentando il nostro buon diritto, l'insipienza turca in materia di diritto internazionale che stà preparando a quello Stato gravi complicazioni, e va in ogni miglior modo persuadendo la Turchia dei suoi inani sforzi contro l'Italia.**

**Ecco i telegrammi esteri che si riferiscono a tutto questo:**

*Londra, 6.* — Lo *Stendard* scrive:

Bisogna che i turchi si decidano a perdere la Tripolitania. Poichè non possono difenderla, faranno bene ad inchinarsi al loro destino.

*Londra, 6.* — Il *Daily Chronicle* scrive:

Per quanto possa essere doloroso per la Turchia chiedere la pace, essa non può che perdere sempre più continuando una guerra che non potrebbe sostenere efficacemente.

La *Morning Post* biasima vivamente coloro che danno alla Turchia il consiglio di proclamare la guerra santa.

*Berlino, 6.* — La *Vossische Zeitung* pubblica un articolo intitolato: « Morale contemporanea e storica » nel quale, fra l'altro, scrive: Poichè la Turchia afferma oggi che l'Italia le ha rapito il territorio che le apparteneva, si può anzitutto domandarsi se lo Stato turco, all'infuori del suo titolo di proprietà, che non è neppure stato acquistato in modo legale, possiede qualsiasi altro diritto che lo autorizzi a parlare di un furto.

E si trova che è proprio il contrario: poichè la Turchia non solo paralizza essa stessa ogni sviluppo della Tripolitania, ma impedisce altresì sistematicamente e coi mezzi più scorretti che gli stranieri vi contribuiscano per parte loro.

Si potrebbe pertanto dire ben a ragione, ritorcendo l'argomentazione, che i turchi non hanno assolutamente alcun diritto morale di possedere un paese che traggono sistematicamente nell'abisso.

*Vienna, 6.* — La stampa austriaca che, nei giorni scorsi, si era mostrata tanto agitata si è fatta oggi più tranquilla. E mentre prima sosteneva che ogni azione navale dell'Italia dovesse senza altro cessare nel mare Adriatico e nel Jonio, ammette ora la legittimità di tale azione difensiva, solo mantenendo che l'Italia deve evitare sbarchi e bombardamenti in Albania.

È notevole che tra i giornali che più apertamente fanno ragione a tale diritto italiano siano la *Reichs Post* ed il *Vaterland* dei quali sono noti i rapporti con i circoli militari.

La *Neue Freie Presse* che nei giorni scorsi ha usato un linguaggio veramente deplorevole a riguardo dell'Italia sembra tornata a moderazione, e l'*Arbeiter Zeitung* confuta vivamente le esagerate preoccupazioni per l'Albania di cui la stampa austriaca si era fatta interprete.

Infine il *Fremdenblatt* riproduce una comunicazione della *Politische Correspondenz* che è una giustificazione dell'azione italiana.

Alla Camera dei deputati è stata presentata una interrogazione sulla guerra italo-turca e sulle assicurazioni date dal Governo italiano di non turbare lo *statu quo* nei Balcani.

***

**La Legazione di Portogallo a Roma comunica diffusi particolari intorno alle feste per la commemorazione del primo anniversario della Repubblica portoghese ed aggiunge, circa la situazione politica, il seguente inciso:**

La notizia pubblicata dai giornali della mattina circa il modo con cui le informazioni del complotto di Oporto, sventato prima che scoppiasse, sono arrivate all'estero, ha prodotto qui la più grande sorpresa.

Infatti nessuna incursione di Peiro Conceiro e dei suoi partigiani è stata segnalata, come nessun combattimento ha avuto luogo ad Oporto od altrove, i lievi tumulti di Santo Tirso e di qualche altro villaggio essendo stati sedati al solo apparire delle truppe.

**Le miti, ottimiste notizie ufficiali portoghesi sono come sempre in opposizione con quelle di fonte estera ed anche portoghesi mandate a giornali esteri. Eccole:**

*Parigi, 6.* — I giornali hanno da Lisbona il seguente dispaccio:

Nella mattinata del 5 ottobre una colonna di 700 monarchici, comandata da Camacho, arrivò da Zamora ed entrò nel Portogallo per il distretto di Braganza, occupando le località di Francas, Carregosas, Espintrosello e Faraino.

Duemila uomini si unirono a questa colonna. Questi duemila uomini si erano concentrati nella regione e venivano da parecchi punti.

I monarchici sono a Vinhaes.

La forza repubblicana che si trovava in questa località andò a rinforzare Chavez.

I monarchici attendono un'altra colonna comandata dal capitano Raina Conceiro, che entrerebbe nel Portogallo per Verin.

L'avviso n. 5 da Autubro è partito stamane in missione di urgenza per destinazione ignota. Esso aveva ordinato ai suoi ufficiali di essere a bordo a mezzanotte.

*Lisbona, 6.* — L'incursione dei realisti per Vinhaes nel distretto di Braganza è limitata a piccole località della frontiera già indicate, nelle quali si sono verificati alcuni scontri. Le perdite sono lievi; i realisti cacciati da parecchie località hanno tagliato le linee telegrafiche che sono state però ristabilite.

Il Governo possiede alla frontiera truppe più che sufficienti per ristabilire L'ordine. Esso ha già inviato per Braganza un reggimento da Avero ed un altro da Oporto, una compagnia di mitragliatrici da Lisbona, ed una nave da guerra ad ancorarsi ad Oporto con truppe da sbarco per il nord se sarà necessario.

Le notizie ricevute dai principali centri del nord dicono che l'anniversario della proclamazione della Repubblica è stato celebrato ieri senza incidenti.

Le notizie relative ad una incursione realista a Chavez e a Guimaraes sono inesatte.

I monarchici arrestati in diverse località del nord saranno condotti a Lisbona per essere interrogati.

Il ministro dei lavori pubblici, attualmente ad Oporto, parte per Braganza, ove si recherà, pure da Lisbona, uno dei capi dello stato maggiore dell'esercito.

Il Governo ha attualmente ottomila uomini alla frontiera del nord.

**Si vedano nei telegrammi ulteriori notizie in merito che confermano i conflitti coi cospiratori realisti.**

***

**Della Persia da lungo tempo non si avevano più notizie dopo che si annunciò che l'ex-Scià ed i suoi partigiani avevano toccato una grande sconfitta. Ora si telegrafa da Parigi:**

Il *New York Herald* ha da Costantinopoli: La rivolta è scoppiata in parecchie provincie della Persia. La notizia è stata telegrafata dall'ambasciatore di Turchia a Teheran.

## CRONACA ITALIANA

**Le LL. MM. il Re e la Regina e la loro Augusta famiglia lasciarono stamane la residenza di Racconigi, con treno speciale partito alle 8, diretti a San Rossore.**

**I Sovrani ed i Principi giunsero alla stazione in vettura di Corte alla postigliona, con i loro seguiti, vivamente acclamati dalla popolazione, mentre le musiche cittadine suonavano l'inno reale.**

**I Principini presero subito posto nel treno e i Sovrani si trattennero nella sala Reale con le autorità recatesi ad ossequiarli.**

**Il treno partì, mentre la popolazione rinnovava calorose acclamazioni.**

**S. M. il Re ha fatto consegnare al sindaco 9250 lire, di cui 4000 sono state distribuite ai poveri, le altre fra le diverse opere pie, le associazioni ed i sodalizi.**

**S. E. Giolitti.** — Alle 10.10 di ierimattina, giunse a Torino S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, accompagnato dalle LL. EE. i ministri Facta e Sacchi.

Alla stazione erano ad ossequiarlo le LL. EE. il ministro delle poste, Calissano, e il sottosegretario di Stato, Battaglieri, il sindaco di Torino, conte senatore Rossi, il prefetto di Roma, senatore Annaratone, e molti senatori e deputati.

I presenti accolsero con vivi applausi S. E. Giolitti, gridando: Viva Giolitti! Viva Tripoli italiana! La dimostrazione poi venne rinnovata fuori della stazione dal numeroso pubblico che si era colà radunato.

Il presidente del Consiglio salì in vettura col ministro Calissano ed il sindaco conte senatore Rossi, e si recò all' Hôtel Bologna, fatto segno durante il percorso ad una calorosa dimostrazione di simpatia

Col treno in arrivo alle 15.12, a Racconigi, S. E. Giolitti si recò da S. M. il Re.

Alla stazione stavano ad attenderlo il generale Brusati, col quale proseguì in vettura di Corte per la Reggia.

S. E. Giolitti fece ritorno, iersera, a Torino.

⁂ All'on. capo del Governo venne inviato il seguente dispaccio da quattro ex-ministri:

« S. E. Giolitti, Torino. In questa ora storica dell'Italia accogli con benevolenza gli augurî per la patria e per te, che cordialmente ti mandano

« *Luzzatti, Fani, Ciuffelli, Raineri* ».

**Manifestazioni patriottiche.** — Roma, interprete dell'anima della patria, ha scritto ieri una nuova, splendida pagina di entusiasmo, di ammirazione e d'affetto al nostro esercito, salutandone i soldati partenti per la campagna di guerra nella Tripolitania.

Una folla immensa, come forse mai si vide in simili circostanze, assistette alla stazione di Termini, sul piazzale di questa, a piazza dell'Esedra e per tutta la via Nazionale al passaggio, distanziato di qualche ora, degli specialisti del genio, del drappello di RR. carabinieri e dell'82° reggimento fanteria, recatasi ai treni speciali che dovevano trasportarli a Napoli per l'imbarco.

Vi furono episodî commoventi, tutti inspirati a quel forte amor patrio, quel giusto e nobile orgoglio per l'esercito che sono caratteristica del popolo nostro.

Sotto la tettoia, a salutare la partenza dell'82°, trovavansi S. E. il ministro della guerra, generale Spingardi, il generale Pollio, capo dello Stato maggiore, il generale Frugoni, comandante del corpo di armata, il generale Zoppi, comandante della divisione di Roma, il generale Del Rosso, il generale Dogliotti, il generale Lavagna, ed innumerevoli colonnelli, ufficiali e sottufficiali di varie armi, il comm. Talpo pel prefetto, numerose signore e signorine.

Ma poi, a certo momento, vi proruppe la folla entusiasmata, cagionando una geniale confusione.

Il momento della partenza del treno fu emozionante; ma la commozione, che pur faceva a tanti inumidire gli occhi, venne vinta, e le mille e mille voci alto gridarono, salutando il treno in movimento: *Viva l'Italia! Viva l'esercito! Viva il Re!*

⁂ Notizie da varie città del Regno recano che altre dimostrazioni ebbero luogo, plaudendo all'esercito e alla impresa di guerra che si svolge su le coste d'Africa.

A Catania, ieri sera, un corteo di circa 50,000 persone percorse la città, acclamando per l'occupazione di Tripoli, e vivamente plaudendo sotto il palazzo del ministro degli esteri, marchese Di San Giuliano.

**Ricevimento.** — Martedì 10, alle ore 22, avrà luogo in Campidoglio un ricevimento in onore dei convenuti al 1° Congresso degli ingegneri ferroviari, testè aperto in Roma.

**Congresso.** — Da domani all'11 corrente si riunirà in Roma il 6° Congresso nazionale dei geometri, agronomi e periti agronomi, sotto i fausti auspicî della ricorrenza memoranda del cinquantenario dell'unità italiana.

L'importanza di tale congresso deve essere particolarmente rilevata: chè, oltre degli interessi collettivi di una classe di professionisti, numerosa e solerte, sollecita dei progressi nazionali, e partecipe ai miglioramenti della maggior fonte di ricchezza italiana, l'agricoltura, tratterà anche di elevati argomenti scientifici relativi all'esercizio professionale.

I temi proposti per la discussione sono numerosi e importanti.

**Camera di commercio di Roma.** — Un comunicato della Camera di commercio di Roma reca:

« In seguito a recente decisione del dipartimento federale americano del tesoro, i campioni di merci spediti in buona fede come tali verranno ammessi negli Stati Uniti in esenzione di dazio senza tener più conto del loro valore commerciale.

« Le autorità doganali hanno facoltà di determinare nei singoli casi se trattisi di campioni, ovvero di spedizioni di merci, quindi per l'invio di campioni non è necessaria altra formalità che quella dichiarazione ».

**All'Esposizione di Torino.** — Il successo dell'Esposizione di Torino si è affermato nel mese di settembre in modo addirittura clamoroso; la media dei visitatori durante il mese è stata di 48,000 al giorno, e così fino ad oggi i visitatori dell'Esposizione di Torino superano ormai i 5,000,000. Queste cifre tendono a diventare anche più significative per gli affollamenti straordinari che si hanno nelle domeniche in cui l'Esposizione di Torino, accoglie sempre più di 100,000 visitatori.

Domani, una geniale caratteristica festa avrà luogo all'Esposizione: la festa delle « Sartine » che porterà una nuova nota di trionfo a quella già conquistata dal « Palazzo della moda ».

**I danni del maltempo.** — In provincia di Sondrio per le continue pioggie si sono nuovamente ingrossati i principali torrenti.

Per lo straripamento del torrente Bitto, la linea ferroviaria fu interrotta fra Cosio e Morbegno, ove stamane si potè stabilire il trasbordo.

Per lo straripamento del torrente Tantano, la strada provinciale Colico-Sondrio è stata invasa dalle acque con interruzione del transito.

I torrenti Madrasco e Cervia sono straripati ed hanno rovinato le difese della strada comunale Cedrasco-Colorina e le officine in corso di riparazione, ed hanno invaso le campagne.

Si trovano sul luogo 150 soldati di fanteria e bersaglieri funzionari.

Anche il torrente Mallero ha corrosa in un altro punto la sponda sinistra fra Torre e Sondrio minacciando la strada.

**Marina mercantile.** — Il *R. Rubattino* della Società Nazionale, è giunto a Aden diretto a Bombay e Hong-Kong. — Il *Tommaso di Savoia*, è partito da Genova per Buenos Aires. — Il *Savoia* della Veloce, è partito da Buenos Aires per Genova.

## TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 5. — L'autore dell'attentato contro il ministro della giustizia, che è un operaio dalmata, avrebbe confessato che l'attentato era veramente diretto contro il ministro della giustizia.

PARIGI, 5. — La Legazione del Portogallo smentisce formalmente un'invasione monarchica in Portogallo. Il paese è tranquillo.

LONDRA, 5. — Lo sciopero dei ferrovieri irlandesi è terminato.

BERLINO, 5. — Il direttore della seconda sezione dell'Amministrazione civile all'Ufficio coloniale dell'Impero, dott. Conze, è stato nominato sottosegretario di Stato all'Ufficio coloniale.

Il consigliere intimo, dott. Schnee, è stato designato suo successore.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il giornale *Sabah* esorta a dichiarare che incomincia oggi un rigoroso boicottaggio per gli italiani.

COSTANTINOPOLI, 6. — L'*Osmanischer Lloyd* ha da Smirne che la commissione delle prede ha catturato due rimorchiatori, quattro

navi cisterne da petrolio, sei barche da pesca e dieci imbarcazioni appartenenti ad italiani.

COSTANTINOPOLI, 6. — L'espulsione degli italiani dalla Turchia sarebbe imminente.

Ieri si è verificato il primo caso di boicottaggio anti-italiano contro merci italiane giunte con un vapore bulgaro.

COSTANTINOPOLI, 6. — In seguito ai passi delle Ambasciate il Governo ha tolto il divieto della vendita del carbone.

Le Compagnie di cabotaggio avevano ridotto ieri il loro servizio del Bosforo e del Mar di Marmara a causa della mancanza di carbone.

COSTANTINOPOLI, 6. — Un consigliere dell'Ambasciata di Germania ha fatto visita al Gran Visir ed al sottosegretario per gli esteri per consigliare loro, a quanto si dice, di non espellere gli italiani.

Il Sultano darà sabato una udienza all'ambasciatore d'Austria-Ungheria.

Yahia, avendo rifiutato la carica di sceicco dell'Islam, Said Pascià ha pregato Mussa Kiazim di rimanere provvisoriamente sceicco dell'Islam.

La Legazione di Bulgaria smentisce le intenzioni bellicose che sono state attribuite alla Bulgaria.

Il boicottaggio delle merci italiane è cominciato a Costantinopoli. I dockers hanno rifiutato di sbarcare quelle trasportate da una nave inglese.

I deputati di Bengasi hanno assicurato alla Porta che la popolazione da essi rappresentata è decisa a combattere ad oltranza gli italiani.

Si assicura che l'Italia ha dichiarato alle potenze che non sbarcherà truppe in Albania.

Secondo informazioni provenienti dalla Porta gli italiani hanno cominciato a sbarcare a Tripoli.

La Porta ha diretto alle potenze protettrici di Creta una protesta contro il mancato spegnimento dei fari dell'Isola.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il club albanese *Baschkim* pubblica un proclama che respinge l'asserzione di pretesi rapporti degli albanesi con i garibaldini e dà assicurazione della fedeltà dell'Impero degli albanesi i quali sono pronti a combattere per la patria.

COSTANTINOPOLI, 7. — È stato dato ordine di compilare la lista degli italiani residenti in Turchia, probabilmente in vista della loro espulsione.

La polizia di Costantinopoli, di sua iniziativa, aveva già cominciato in questi ultimi giorni a redigere tale lista.

In caso di espulsione si accorderebbe agli italiani un termine di otto giorni, e forse anche di più, per lasciare la Turchia.

SALONICCO, 6. — La completa mancanza di notizie ufficiali circa la guerra preoccupa la popolazione.

Le autorità affermano di mancare di informazioni e di non aver nessun ordine dal Ministero dell'interno ottomano circa gli italiani residenti a Salonicco.

I direttori di Banche si sono riuniti ed hanno decise tutte le facilitazioni ai commercianti.

La Camera di commercio ha però riconosciuto che è impossibile accordare una moratoria.

Il corpo di armata dei vilayets della Rumelia è stato posto sotto il comando del generale Turgut pascià.

SALONICCO, 6. — Il Governo finora non ha ceduto alle forti pressioni e alle insistenti sollecitazioni dei locali circoli, dirette a prendere delle misure contro gli italiani. Al locale mercato è subentrata un po' di calma.

SALONICCO, 6. — Il vapore inglese *Ochris* è stato fermato durante la rotta dalla nave da guerra turca *Fethi Bulend.*

Nella perquisizione fatta al suo carico, sono state trovate quaranta tonnellate di polvere.

Perciò l'*Ochris* è stato condotto nel porto di Salonicco, ove è considerato fino da ora come preda di guerra.

SALONICCO, 6. — Martedì furono per ordine delle autorità ottomane chiuse tutte le case commerciali, magazzini e negozi di italiani. Fu chiuso anche l'importante Banco Modiano, con gravi conseguenze per tutta la città.

Finora le rappresaglie furono molto più gravi a Salonicco che altrove, per opera del Comitato « Unione e Progresso ».

Nell'ospedale italiano, stato dichiarato ottomano, venne proibito d'entrare a qualsiasi italiano, anche al direttore, ed il servizio è fatto soltanto da medici stranieri. Le suore, non potendo servire sotto autorità ottomane, si sono ritirate, restando così a tali autorità la piena responsabilità dell'andamento dell'ospedale.

Numerosi italiani riparano in Serbia.

SALONICCO, 6. — Si afferma che i congressisti del partito « Unione e progresso » hanno inviato al Governo ottomano la seguente decisione: Atteso che i Giovani turchi hanno fatto della integrità territoriale dell'Impero ottomano la base della loro professione di fede; atteso che dopo il ristabilimento della costituzione la Bosnia e l'Erzegovina sono state staccate dal territorio, che la Bulgaria ha proclamato la sua indipendenza e che la questione cret se resta pendente, se il Governo accorderà concessioni all'Italia in Tripolitania ne risulteranno certamente gravi conseguenze interne nell'Impero: dunque il Governo deve mostrarsi intransigente verso ogni attentato contro l'integrità territoriale e contro l'onore nazionale.

PARIGI, 6. — I giornali hanno da Costantinopoli: L'ambasciatore di Francia, Bompard, è giunto a Therapia. Egli farà visita domani a Said pascià. Il più grande disordine regna qui relativamente alle regole del diritto internazionale marittimo. La Turchia considera il grano come contrabbando di guerra assoluto, mentre la dichiarazione di Londra stabilisce che è contrabbando condizionale.

Le potenze cercano di ottenere, almeno per la durata della guerra, l'adesione della Turchia alla dichiarazione di Londra relativa al contrabbando di guerra.

PARIGI, 6. — Il *New York Herald* ha da Atene: Il ministro degli esteri, Gryparis, ha spiegato al corpo diplomatico che la mobilizzazione di otto nuove classi, ciò che porta ad undici il numero delle classi mobilizzate, era dovuta alla concentrazione delle truppe turche alla frontiera.

Gryparis ha assicurato Ghakil bey, ministro di Turchia, che si trattava soltanto di un atto di prudenza e che è probabile che altre classi siano richiamate.

LONDRA, 6. — Il *Times* dice che quali che sieno le esigenze dell'esistenza dello stato di guerra nel Mediterraneo e nel Mar Rosso, lo spegnimento dei fari non è soltanto un'assurdità, ma anche una calamità.

Se le potenze neutrali parlassero francamente come dovrebbero fare, la guerra sarebbe probabilmente terminata, poichè la Turchia è impotente ad impedire all'Italia d'inviare truppe a Tripoli.

Il *Daily Chronicle* ha da Costantinopoli: Dopo aver bombardato Tripoli, l'Italia ha messo in atto le sue minaccie ed è sul punto di bombardare Derna e Bengasi.

Mancano particolari; e si sa soltanto che Bengasi si difende vigorosamente.

ATENE, 6. — L'*Agenzia di Atene* dice:

Non si annette qui importanza alla notizia del richiamo dei riservisti di due battaglioni destinati alla guardia della frontiera dell'Epiro.

I turchi hanno chiamato sotto le armi nel vilayet di Gianina i riservisti di 22 battaglioni, mentre i greci non hanno chiamato che quelli di due battaglioni.

Tale enorme sproporzione dimostra le pacifiche intenzioni del Governo ellenico.

Il Governo di Atene ha comunicato alle Potenze le misure militari prese affinchè esse sappiano esattamente di che cosa si tratta, nel caso in cui tali misure fossero riferite dalla stampa in modo inesatto.

ATENE, 6. — L'*Agenzia di Atene* ha da Costantinopoli:

In seguito ad istigazioni del Comitato « Unione e Progresso » si è costituito un Comitato di difesa nazionale allo scopo di formare

corpi di volontari per la difesa della Tripolitania. Allo stesso scopo si sono formati Sottocómitati.

Il Comitato di difesa nazionale ha invitato i capi spirituali dei cristiani ad inviare due rappresentanti ciascuno, ma è stato loro risposto che non si considerava opportuno un simile passo fatto ad istigazione di un potere occulto.

Si assicura che il Comitato Giovane Turco ha fatto passi presso i mussulmani di Egitto e di altri paesi perchè vengano formati corpi di volontari contro l'Italia.

COLONIA, 6. — La *Koelnische Zeitung* riceve da Costantinopoli che l'Ambasciata tedesca ha raccomandato al Governo di non eccedere espellendo gli italiani.

La Porta, in seguito alle pratiche degli ambasciatori, ha revocato la proibizione per le navi mercantili di caricare carbone nei porti turchi.

PIETROBURGO, 6. — Si presentano giornalmente all'Ambasciata ed ai Consolati italiani molte persone, tra le quali anche degli ufficiali in servizio attivo, per chiedere di poter far parte del corpo italiano di spedizione per Tripoli.

Nello stesso senso giungono da ogni parte della Russia lettere e telegrammi.

Gli agenti diplomatici e consolari italiani rispondono a tutti declinando cortesemente le offerte e ringraziando per tale notevole attestato di simpatia dato all'Italia.

Anche la stampa russa serba a riguardo dell'Italia la più favorevole attitudine.

CAIRO, 6. — Il Governo turco comunicò al Governo egiziano che dovevano essere spenti tutti i fari del litorale dell'Egitto: in seguito a ciò il direttore generale dei porti egiziani chiese istruzioni al Governo inglese, il quale ordinò che i fari non venissero spenti.

La stampa indigena fa una violenta campagna perchè vengano boicottate le merci italiane.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
## del R. Osservatorio del Collegio romano

*6 ottobre 1911.*

| | |
|---|---|
| Il barometro a 0°, in millimetri | 759.22 |
| Termometro centigrado al nord | 25.8 |
| Tensione del vapore, in mm. | 10.58 |
| Umidità relativa, in centesimi | 43 |
| Vento, direzione | S |
| Velocità in km. | 18 |
| Stato del cielo | 1/2 velato |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 26.2 |
| Temperatura minima | 18.4 |
| Pioggia in mm. | — |

*6 ottobre 1911.*

**In Europa:** pressione massima di 770 sulla Scozia e Russia, minima di 758 sulla Sardegna.

**In Italia nelle 24 ore:** barometro poco variato sulle isole, risalito altrove fino a 2 mm. sull'Emilia; temperatura aumentata; venti forti meridionali sulle coste della Toscana e Marche e in Sicilia; piogge al nord e Toscana; temporali sul Veneto, Emilia e Toscana.

**Barometro:** massimo a 766 in Sicilia, minimo a 758 in Sardegna.

**Probabilità:** venti moderati o forti tra nord e levante sull'alto Tirreno, tra sud e levante sul medio Tirreno, deboli o moderati vari altrove; cielo vario al sud e Sicilia, nuvoloso altrove, con piogge e temporali sparsi; Tirreno mosso ed agitato.

## BOLLETTINO METEORICO
**dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica**

Roma, 6 ottobre 1911.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| | | | nelle 24 ore | |
| Porto Maurizio | — | — | — | — |
| Genova | coperto | legg. mosso | 17 6 | 14 7 |
| Spezia | coperto | legg. mosso | 21 7 | 15 4 |
| Cuneo | coperto | — | 9 9 | 7 9 |
| Torino | coperto | — | 11 4 | 10 5 |
| Alessandria | piovoso | — | 12 8 | 11 3 |
| Novara | piovoso | — | 14 0 | 8 0 |
| Domodossola | piovoso | — | 10 6 | 8 9 |
| Pavia | piovoso | — | 12 5 | 10 4 |
| Milano | piovoso | — | 13 7 | 11 2 |
| Como | piovoso | — | 12 2 | 9 2 |
| Sondrio | piovoso | — | 11 1 | 9 7 |
| Bergamo | nebbioso | — | 14 0 | 10 5 |
| Brescia | — | — | — | — |
| Cremona | piovoso | — | 13 4 | 11 3 |
| Mantova | piovoso | — | 17 0 | 11 6 |
| Verona | piovoso | — | 18 3 | 13 0 |
| Belluno | coperto | | 11 4 | 10 0 |
| Udine | coperto | — | 17 9 | 14 2 |
| Treviso | piovoso | — | 16 7 | 14 5 |
| Venezia | coperto | legg. mosso | 18 2 | 15 0 |
| Padova | piovoso | | 16 8 | 14 7 |
| Rovigo | coperto | — | 19 0 | 11 7 |
| Piacenza | piovoso | — | 13 2 | 10 2 |
| Parma | coperto | — | 13 5 | 10 9 |
| Reggio Emilia | piovoso | — | 14 0 | 11 6 |
| Modena | coperto | — | 15 0 | 12 1 |
| Ferrara | coperto | — | 18 3 | 11 9 |
| Bologna | coperto | — | 14 8 | 12 4 |
| Ravenna | — | — | — | — |
| Forlì | coperto | — | 19 8 | 10 0 |
| Pesaro | coperto | legg. mosso | 22 0 | 13 0 |
| Ancona | coperto | legg. mosso | 21 4 | 9 6 |
| Urbino | 1/2 coperto | — | 22 0 | 14 4 |
| Macerata | coperto | — | 22 0 | 15 9 |
| Ascoli Piceno | — | — | — | — |
| Perugia | 3/4 coperto | — | 20 0 | 15 0 |
| Camerino | — | — | — | — |
| Lucca | coperto | — | 22 0 | 14 5 |
| Pisa | coperto | — | 24 0 | 16 2 |
| Livorno | coperto | calmo | 23 5 | 18 0 |
| Firenze | coperto | | 24 2 | 17 0 |
| Arezzo | 3/4 coperto | — | 23 8 | 18 4 |
| Siena | 3/4 coperto | — | 21 6 | 8 6 |
| Grosseto | coperto | — | 24 0 | 21 0 |
| Roma | 3/4 coperto | — | 24 5 | 18 4 |
| Teramo | 3/4 coperto | — | 25 4 | 14 3 |
| Chieti | coperto | — | 21 3 | 16 4 |
| Aquila | 1/2 coperto | — | 23 7 | 11 0 |
| Agnone | sereno | — | 20 8 | 16 8 |
| Foggia | 1/2 coperto | — | 26 8 | 13 0 |
| Bari | sereno | legg. mosso | 27 5 | 18 5 |
| Lecce | sereno | — | 26 3 | 16 0 |
| Caserta | 1/4 coperto | — | 26 4 | 17 0 |
| Napoli | sereno | calmo | 25 0 | 19 7 |
| Benevento | 3/4 coperto | — | 25 8 | 22 3 |
| Avellino | sereno | — | 21 0 | 9 9 |
| Caggiano | — | — | — | — |
| Potenza | sereno | — | 24 0 | 12 7 |
| Cosenza | sereno | — | 25 0 | 11 5 |
| Tiriolo | sereno | — | 28 0 | 13 2 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | 1/4 coperto | agitato | 27 4 | 20 5 |
| Palermo | 1/2 coperto | agitato | 33 7 | 16 9 |
| Porto Empedocle | sereno | mosso | 23 2 | 19 3 |
| Caltanissetta | sereno | | 22 5 | 17 0 |
| Messina | sereno | mosso | 23 2 | 19 7 |
| Catania | 1/4 coperto | legg. mosso | 24 3 | 18 2 |
| Siracusa | 3/4 coperto | calmo | 24 2 | 19 0 |
| Cagliari | coperto | mosso | 25 0 | 15 0 |
| Sassari | coperto | — | 24 0 | 16 4 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*